

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

CMLVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 12 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi:	39925
Disegno di legge (Discussione):	
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di note, il 28 giugno 1951. (2713)	39925
PRESIDENTE	39925, 39928
CUTTITTA	39925
LACONI	39928
TANASCO, <i>Relatore</i>	39929
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	39930
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (2670)	39932
PRESIDENTE	39932, 39946, 39956
HELPER . 39932, 39941, 39943, 39953, 39954	
FRANZO	39934, 39944, 39945
CARAMIA	39937
GERMANI	39938, 39941, 39949, 39950
GORINI, <i>Relatore</i> 39939, 39941, 39942, 39943	
39944, 39945, 39947, 39949, 39950, 39954	
FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	39940, 39941, 39942, 39943, 39944, 39945, 39947, 39949, 39950, 39951, 39954
BIANCO . 39946, 39948, 39949, 39950, 39954	
COLITTO	39950
CARTIA	39953

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Angelini, Giaccherò, Lombardi, Palenzona e Spoleti.

(I congedi sono concessi).

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951. (2713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di note, il 28 giugno 1951.

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato, nella seduta dell'8 maggio 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo sottoposto alla nostra approvazione costituisce una palese violazione del deliberato dell'Organizzazione delle nazioni unite con il quale, in data 15 dicembre 1950, si disponeva la restituzione dei beni italiani in Cirenaica. L'accordo, invece, sanziona la perdita dei beni a danno dei nostri colonizzatori, i quali si vedono tolto di mano il frutto di decenni di appassionato lavoro e di enormi sacrifici. Sembra che io bestemmio nel fare questa affermazione preventiva, ma spero di potervi convincere, sulla scorta di documenti e di fatti, che essa corrisponde sostanzialmente al vero.

La seduta comincia alle 11.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

Il problema non è nuovo, perché i coloni si lamentarono giustamente del trattamento loro fatto. Furono estromessi con la violenza dai loro poderi quando avanzavano le truppe inglesi provenienti dall'Egitto: durante la prima invasione della Cirenaica erano rimasti sul posto e nulla accadde. Per disgrazia loro, quando vi fu la seconda invasione, vennero materialmente strappati dalle loro case coloniche e fatti sgomberare dalla Cirenaica. Questo creò uno stato di fatto e giuridico che li danneggiò grandemente, perché coloro che rimasero in Tripolitania nelle loro proprietà ancora vi rimangono. I nostri coloni della Cirenaica hanno fatto ricorso in tribunale contro il Governo, perché attribuiscono, giustamente, la perdita dei loro beni a quell'inconsulto ordine di sgombero che non aveva proprio alcuna ragione d'essere, perché le truppe che avanzavano non erano truppe di selvaggi, ma di una nazione civile: erano truppe inglesi.

Nel giugno 1951 io ebbi l'onore di interessarmi di questa questione con una interrogazione presentata al ministro dell'Africa italiana. Ve ne leggo il testo: « Chiedo di interrogare il ministro degli affari esteri per conoscere quale azione diplomatica intenda svolgere il Governo affinché abbia piena esecuzione il deliberato dell'O.N.U. con il quale è stata disposta la restituzione dei beni privati italiani in Cirenaica, restituzione che viene di fatto ostacolata con la vessatoria limitazione imposta ai rispettivi proprietari cui si concedono brevi periodi di soggiorno là dove invece si dovrebbe loro consentire una stabile dimora nelle terre che, redente col tenace lavoro di questi insuperabili pionieri, devono tornare nel loro possesso e godimento ». Questa interrogazione metteva a fuoco la questione dolorosa di cui ci stiamo occupando. Il Governo naturalmente (dico naturalmente, perché ormai vi sono abituato) non rispose a questa interrogazione, la quale cadde per prescrizione dopo 60 sedute della Camera durante le quali non era stata data alcuna risposta.

Venuto, nell'ottobre dello scorso anno, in discussione in questa Assemblea il bilancio dell'Africa italiana, tornai su questa questione con un ordine del giorno, nel quale fra l'altro dicevo: « La Camera invita il Governo a svolgere una azione diplomatica atta ad ottenere che sia resa operante la deliberazione dell'O.N.U. per ciò che concerne il pieno riconoscimento della proprietà privata degli italiani in Cirenaica e la conseguente restituzione dei loro beni, ostacolata dalla

potenza amministratrice con vessatrici limitazioni di soggiorno imposte ai rispettivi proprietari, ai quali dovrebbe essere consentito il ritorno stabile nelle terre redente e valorizzate dal loro tenace lavoro ».

In quell'occasione il Governo non si preoccupò neanche di discutere la questione. Il relatore, quando si discusse il bilancio nell'ottobre 1951, disse: mi rimetto alla relazione scritta. E il Governo disse: mi rimetto a quello che ha detto il relatore. L'ordine del giorno fu mantenuto; la Camera lo respinse. Ho visto con dolore e stupore respingere l'ordine del giorno. Non voglio dare un giudizio, ma i fatti sono questi: l'ordine del giorno, col quale pregavo la Camera di aiutarmi a invitare il Governo a svolgere un'azione diplomatica a favore dei nostri colonizzatori, è stato respinto. Nessun commento!

L'Organizzazione delle nazioni unite, con deliberazione del 15 dicembre 1950, decise il pieno riconoscimento della proprietà privata degli italiani in Libia a pari condizioni delle proprietà degli stranieri, e all'articolo 7 stabilì che anche le proprietà soggette a confisca, amministrazione provvisoria o sequestro dovessero essere restituite ai vecchi proprietari, salvo eventuali contestazioni che avrebbero dovuto essere decise da un tribunale locale. Da quanto sopra consegue che l'O. N. U. decise, senza equivoci o dubbi, che i beni italiani dovessero tornare in piena disponibilità dei rispettivi proprietari e che, ovviamente, a questi dovesse essere consentito il ritorno puro e semplice nelle loro proprietà, per poter riprendere a coltivarle e ad amministrarle. Per quanto riguarda poi l'esecuzione, all'articolo 10 del deliberato di cui sopra si legge che « il tribunale da istituirsi darà, su richiesta della potenza amministratrice del governo della Libia o di quello italiano, quelle istruzioni che si ritengano opportune, allo scopo di dare esecuzione alla presente risoluzione ».

Da quanto sopra sembrerebbe che le norme di esecuzione dovessero essere affidate al tribunale, mentre è avvenuto che, un bel giorno, si sono riuniti a Londra i rappresentanti del Regno Unito e della Repubblica italiana, che hanno concordato delle norme applicative del deliberato dell'O. N. U. stabilendo un regolamento di esecuzione che è il desolante risultato della furberia britannica e della stupidità dei nostri rappresentanti, i quali, per usare un eufemismo, sono stati per lo meno ingenui. Oltre tutto, le norme del predetto concordato sono in contraddizione le une con le altre e, da esse,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

come se non bastasse, l'Inghilterra appare come la scrupolosa osservante delle decisioni dell'O. N. U. mentre i nostri rappresentanti vi fanno la parte dei ribelli violatori delle decisioni stesse.

Ma vediamo questo regolamento di esecuzione in maniera un po' analitica. L'articolo 1 stabilisce che il Governo italiano interporrà i suoi uffici (verso chi non si sa) per facilitare la risoluzione di ogni questione che potesse sorgere in relazione al rilascio dei beni mobili ed immobili. L'articolo 4, a sua volta, dice testualmente che «il Governo del Regno Unito stabilirà una procedura che consenta ai proprietari o ai loro rappresentanti di tornare in Cirenaica al fine di prendere in consegna e disporre dei loro beni mobili ed immobili»; anche da questo risulta chiaro che gli italiani possono ritornare in Cirenaica per riprendere possesso dei loro beni. Senonché in pratica ciò è stato applicato solo in maniera formale: infatti i nostri connazionali, quando si sono presentati per riavere i loro beni, si sono visti presentare un conto da pagare per lavori di ripristino eseguiti (chissà poi se tali lavori furono veramente eseguiti) e sono stati posti nella dura alternativa di vendere il podere o lasciarlo in consegna al rappresentante del Governo italiano!

Non v'è da spendere molte parole per persuadervi di tutta l'ingiustizia che si sta commettendo ai nostri danni con questo accordo. Voi vi seccate se si adoperano parole aspre nei confronti dei nostri rappresentanti. Io comunque dubito che abbiano saputo difendere bene gli interessi italiani, perché, se il deliberato dell'O. N. U. diceva «siano restituiti i beni immobili agli italiani», evidentemente significava che i coloni italiani ritornavano sui loro poderi per riprenderli in consegna, a gestirseli e a coltivarli...

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo lo dice lei!

CUTTITTA. Lo dice la deliberazione dell'O. N. U.!

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma no, la faccia vedere a qualunque giurista.

CUTTITTA. Allora vuol dire che il Governo italiano è stato maltrattato dall'O. N. U. in quella circostanza. Comunque qui non occorre l'interpretazione dei giuristi: qui si tratta di apprezzamenti politici. Bisognava che i nostri rappresentanti difendessero questa nostra posizione, perché non si chiama restituzione quello che è stato attuato col regolamento così graziosamente accettato dai nostri.

Noi abbiamo invece il dubbio profondo che l'intenzione dell'O. N. U. fosse quella di restituire i beni e, per restituzione di un bene immobile, di un podere, non si può intendere altro che l'immissione del proprietario nella gestione di questo podere. Se ella crede di poter mettere in dubbio questo, me lo deve dimostrare senza bisogno di ricorrere ai giuristi, e comunque a me rimane da muovere un grave appunto al Governo per avere accettato questa deliberazione.

Io penso invece che l'O. N. U. voglia la restituzione e che i nostri amici inglesi, che tanto ci vogliono bene, per finire di ostacolare in modo assoluto il ritorno di italiani nella quarta sponda, abbiano escogitato questo accordo, stipulato con tanta buona grazia dei nostri rappresentanti, mediante il quale praticamente i nostri coloni vengono estromessi per sempre dai loro poderi (i quali poderi vengono venduti sa Dio come) e si devono contentare di qualche piccolo ricavo, se avanza un margine, e niente altro. Si aggiunga che la difesa civile di questi interessi da farsi dinanzi a questo tribunale del luogo (e questo non era scritto nel deliberato dell'O. N. U.) viene affidata, per accordi intervenuti fra gli intelligentissimi accorti rappresentanti italiani e quelli inglesi, viene affidata per tutti, collegialmente ed individualmente...

TOMBA. Ma noi abbiamo perso la guerra!

CUTTITTA. E che vuol dire? Che noi per altri cinquant'anni si debba subire tutte le angherie che ad altri piaccia fare perché abbiamo perduto la guerra non è un ragionamento da farsi, per lo meno da parte nostra. Che lo facciano gli altri, pazienza; ma che gli italiani, per giustificare la sopportazione delle angherie che gli altri ci fanno, ripetano sempre che hanno perduto la guerra non mi sembra che sia neanche politicamente opportuno. Per tutto ciò che ci capita noi diciamo che abbiamo perduto la guerra! Tutte le angherie che ci possono fare le dobbiamo sopportare perché abbiamo perduto la guerra, e se uno, da questa parte, si alza per parlare, subito voi gli dite: siccome voi avete voluto la guerra, di questo non potete parlare!

Io non ho voluto niente. Io ero colonnello. Quando è venuta la guerra, sono andato a fare la guerra, come era mio dovere. Non sono andato all'estero né altrove: ho fatto il mio dovere. Penso però che gli interessi dell'Italia si debbano difendere anche quando si è perduta una guerra, come sta facendo la Germania, che ha perduto la guerra peggio di noi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

(*Commenti*). I fatti ci daranno ragione: la Germania sarà ammessa all'O.N.U. prima di noi (*Commenti*).

DE VITA. Parla con la logica dei monarchici!

CUTTITTA. Mi potete consentire che faccia un paragone fra le tre nazioni che hanno perduto la guerra: Italia, Germania, Giappone. Noi vedremo quale di queste nazioni si saprà risollevare prima.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Faccia il bilancio di oggi, non quello di domani.

CUTTITTA. L'avvenire darà ragione a me o a voi.

Io faccio una previsione. La Germania ha saputo attendere e, quando ha visto che non era possibile prescindere da essa per la difesa dell'Europa, ha cominciato a porre condizioni. La Germania entrerà all'O.N.U. prima dell'Italia. Poi voi mi verrete a dire: ma noi abbiamo perduto la guerra!

DE VITA. L'avete screditata voi, l'Italia, per tanti anni: per questo non entra all'O.N.U.. Sono stati la monarchia e il fascismo a screditare l'Italia.

CUTTITTA. Non ho nulla da aggiungere. Faccio una proposta, di sospendere la discussione di questa legge e di invitare il Governo a fare ricorso all'O.N.U., affinché si sappia se l'O.N.U. voleva restituire i beni sotto questa forma così anodina, così « birbante », secondo cui, cioè, i beni non sono restituiti, ma liquidati.

Questa non è restituzione, è liquidazione, perché il nostro colono che si reca in Libia ha un permesso di 90 giorni, e in questi 90 giorni gli mettono il coltello alla gola: o vendi o torni in Italia. Perciò il nostro colono deve vendere alle condizioni che trova, cioè a condizioni disastrose: deve pagare il ripristino, cioè la custodia che dei beni ha fatto l'Inghilterra; quindi torna a mani vuote, e spesso non ricava nemmeno i denari per il viaggio.

Mi rifiuto di credere che nelle intenzioni dell'O.N.U. questo modo di agire si possa chiamare restituzione. Sono convinto, invece, che l'O.N.U. ci voleva fare la vera restituzione, e che l'Inghilterra, per impedire che i nostri coloni tornassero comunque in Cirenaica, ha trovato comodo questo accordo.

Faccio carico al Governo di aver accettato e di aver approvato un accordo che rende praticamente inattuabile il deliberato dell'O. N. U..

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, ella ha fatto una proposta di sospensiva. Perché

sia posta in votazione occorre che sia firmata da almeno 15 deputati.

Ella mantiene la sua proposta?

CUTTITTA. La mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(*Non è appoggiata*).

Pertanto, la proposta dell'onorevole Cuttitta non può essere presa in considerazione.

È iscritto a parlare l'onorevole Laconi. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho chiesto di parlare per fare un discorso. Credo che la polemica che vi è stata qui sulle responsabilità della guerra sia, in questo momento, fuori luogo. Non credo vi sia alcuno che ignori che questo provvedimento è il componimento della questione libica, e non poteva non essere trattato dal Governo italiano se non nel quadro del trattato di pace e della risoluzione dell'Assemblea delle nazioni unite, che sul trattato di pace ha le sue basi.

Questo però non tocca il fatto che si possa dire se il Governo italiano ha trattato efficacemente oppure no, se quello che ha ottenuto sia soddisfacente oppure no. Non vi è dubbio che qui vi è un problema che è grave ed urgente, ed è il problema della sistemazione dei coloni libici che avevano le loro proprietà in Cirenaica. È inutile fare tutti i processi alle responsabilità della guerra, quando quel problema rimane aperto; è inutile dire che sono stati i monarchici ed i fascisti ad avere la responsabilità di quegli eventi. Tutto questo posso dividerlo, ma ciò non toglie che debba esservi una risposta su questo tema: come vede il problema il Governo italiano e quali passi ha fatto?

Con l'accordo in esame praticamente viene escluso l'intermediario britannico, attraverso il quale praticamente finora venivano regolati gli interessi di questi coloni. Ora si pone questo problema: qual è l'atteggiamento del nuovo governo libico, che si è costituito in quel territorio, in merito alla restituzione dei beni e all'effettivo godimento di questi beni da parte dei coloni italiani? Infatti, non basta la restituzione formale, ma occorre che praticamente i coloni vengano poi rimessi in possesso dei beni e abbiano assicurate le condizioni per cui possano servirsene e goderne.

Qual è l'atteggiamento del governo libico? Ha avuto in proposito delle assicurazioni il nostro Governo? Fa, il nostro Governo, una

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

politica in questo senso? Ed in particolare: quali prospettive si presentano per quei 1.800 coloni dell'Ente per la colonizzazione della Libia che avevano avuto dallo Stato italiano l'impegno a veder tramutato l'uso di quei terreni in un possesso stabile? Questi poderi saranno restituiti ai coloni? Saranno, i coloni stessi, posti in grado di fruirne o di alienarli?

Questi problemi debbono essere ovviamente trattati attraverso un'azione diplomatica che non è «handicappata» e limitata né dal quadro del trattato di pace né dalla risoluzione delle Nazioni Unite; è un'azione diplomatica che il nostro Governo deve condurre nei confronti dello Stato libico per ottenere delle assicurazioni, per cautelarsi e garantire l'esistenza dei nostri coloni ed il pacifico possesso di questi beni, nonché per mantenere quegli impegni che l'Ente per la colonizzazione della Libia ha assunto nei confronti dei coloni. Questi impegni debbono essere mantenuti dallo Stato italiano, o comunque compensati in qualche modo, dato che sono state fatte delle promesse a questi coloni che hanno affrontato immani fatiche e disagi per condurre in Libia l'opera di colonizzazione.

Se oggi, se ne lava le mani il governo britannico, non può fare altrettanto il Governo italiano, il quale deve trattare con il governo libico ed aprire delle prospettive. Ripeto, indipendentemente dalle responsabilità della guerra e dai limiti che il trattato di pace ci impone, questo problema è vivo ed aperto ed il Governo italiano in questa sede ha il dovere di esprimere il suo parere e di dare assicurazioni alle migliaia di persone interessate alla soluzione del problema stesso.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TANASCO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo anzitutto alla relazione scritta, ma — dati gli interventi che vi sono stati — desidero aggiungere qualche parola.

Non è certo senza tristezza che noi affrontiamo l'approvazione di questo disegno di legge, perché ci ricorda tutto il lavoro compiuto in Libia dai nostri connazionali, che ora potranno ritornare in quella terra soltanto a condizione che questo accordo sia approvato. Potranno tornarvi, ma in condizioni molto mutate; condizioni che né questo Parlamento né questo Governo hanno determinato ma che furono originate da ben altre cause che tutti

conoscono e che forse non serve evocare, se non per ricordare delle colpe sulle quali sarebbe bene, con l'andar del tempo, stendere un velo.

Questo accordo, anche se non vantaggioso e non corrispondente in tutto alle nostre aspettative, rappresenta un immediato vantaggio per i nostri connazionali, che potranno recuperare i beni che hanno dovuto abbandonare. Non è vero, onorevole Cuttitta, che i nostri connazionali dovranno vendere questi beni; non è vero che non potranno ritornare in loro possesso; anzi l'accordo prevede proprio la restituzione di questi beni, a determinate condizioni. Fra queste condizioni vi è quella di dover sostenere il 75 per cento delle spese di riparazione dei danni subiti da detti beni. Si potrà discutere circa la misura di questo carico; si è cercato, infatti, di ottenere una diminuzione della percentuale, ma non è stato possibile: è stato necessario accettarla. Ad ogni modo, il 25 per cento delle spese di ripristino — che, come è detto espressamente, dovranno essere documentate — cade sulla custodia dei beni stessi. Il custode dovrà rendere conto ai relativi proprietari e dovrà documentare le spese fatte. Se vi saranno avanzi di amministrazione, questi verranno conteggiati, indubbiamente, nel 75 per cento che i nostri connazionali dovranno rifondere.

Anzi, è previsto qualcosa di più: l'accordo prevede che vi possano essere delle trattative fra le autorità locali e i nostri connazionali, agli effetti delle modalità di pagamento della quota a carico dei nostri connazionali, di modo che questa quota potrà eventualmente essere ridotta; in ogni caso potrà essere ripartita in pagamenti rateali.

Quindi, non si può parlare di un danno dei nostri connazionali, perché, in fondo, la riparazione dei danni di guerra subiti dai beni costituisce una miglioria, un beneficio.

CUTTITTA. Il danno è nel fatto che non si lasciano permanere nella colonia.

TANASCO, *Relatore*. Dove è detto questo? Lo inventa lei.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta di altra cosa.

TANASCO, *Relatore*. I nostri connazionali non soltanto possono ritornare direttamente ma, volendo, possono avere i loro beni per tramite di un procuratore; la qual cosa dimostra che v'è l'intenzione non soltanto di lasciarli ritornare al loro lavoro, ma anche di lasciarli permanere, perché si dedichino alle loro normali occupazioni. Tanto è vero che è prevista anche una ricognizione di questi beni: si farà un verbale, si stabilirà in quale

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

stato sono, si vedrà cosa è stato speso per il ripristino. Insomma, l'accordo ha cercato di tutelare gli interessi dei nostri connazionali nel miglior modo possibile.

Se l'accordo non fosse ratificato, i nostri connazionali non potrebbero ancora ritornare in Libia. Quindi, non si può concepire una non approvazione o un rinvio, per ottenere un miglioramento.

Per questi motivi, io raccomando alla Camera l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che, dopo le parole del relatore, onorevole Tanasco, sia chiara a tutti almeno una cosa: cioè che, se il Parlamento oggi non sancisse la ratifica già operata dal Senato, si avrebbe un immediato danno e non certo un vantaggio per gli interessi dei nostri ex coloni, attualmente ospiti o addirittura cittadini dello Stato libico, in Tripolitania e in Cirenaica. Però, non voglio limitarmi a dire soltanto questo. Evidentemente, questo potrebbe essere valido e, al tempo stesso, altrettanto valide rimanere le obiezioni mosse dall'onorevole Cuttitta all'operato del Governo. Si potrebbe ammettere che oggi non vi sia altro da fare che ratificare, in quanto non ratificare sarebbe il peggio.

Ma devo aggiungere qualcosa di più. Non basta, evidentemente, al Governo che il ratificare l'accordo sia maggior vantaggio di quanto possa essere il danno derivante dal non ratificarlo. Il Governo ritiene suo dovere non soltanto difendere il proprio operato nei confronti di Londra per l'applicazione della convenzione dell'O. N. U., ma anche difendere attraverso questo operato quella che è stata tutta la sua politica a questo riguardo.

Quale è lo scopo di questo accordo? Lo scopo di questo accordo è quello di raggiungere una sistemazione dei beni italiani in Libia nell'ambito della deliberazione dell'O. N. U. del 15 dicembre 1950, per quanto si riferisce alle questioni relative al riconoscimento e alla restituzione delle proprietà private italiane in Libia, già tenute sotto custodia dalle autorità britanniche di occupazione. Questo è il limite ben preciso dell'accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna, allora potenza occupante del territorio libico, al fine di riconsegnare ai legittimi proprietari quei beni che gli occupanti britannici avevano preso o perché non vierano i proprietari ita-

liani (caso della Cirenaica citato dall'onorevole Cuttitta) o perché essi avevano interpretato l'appartenenza di quei beni come proprietà dello Stato mentre in realtà si trattava di beni privati solo in parte aventi qualche rapporto, assai lato del resto, con lo Stato. Si tratta dunque di un accordo molto limitato, e mi pare giusto osservare che le questioni prospettate dall'onorevole Laconi esulano dall'ambito dell'accordo stesso.

Il problema della situazione dei cittadini italiani, degli abitanti della Libia di origine o di stirpe italiana, è evidentemente un problema che ci sta particolarmente a cuore e finora solo in parte avviato a soluzione, ma è un problema che deve essere risolto esclusivamente fra noi e il regno libico e non riguarda i nostri rapporti con la Gran Bretagna.

Per quanto concerne la questione che oggi è oggetto del disegno di legge, nell'ambito della deliberazione dell'O. N. U., noi abbiamo realizzato quello che si poteva realizzare, e devo smentire nella maniera più categorica le affermazioni in proposito dell'onorevole Cuttitta.

Ella, onorevole Cuttitta, parla di ritorno degli italiani in Libia. Questo accordo non tratta tale problema. Il problema del ritorno degli italiani non è stato oggetto di questo accordo, è un problema che rimane scoperto. L'accordo ha per oggetto soltanto la restituzione dei beni italiani in Libia da parte della potenza occupante. Ripeto: nell'ambito della risoluzione dell'O. N. U. non si poteva pervenire a un accordo migliore. Certo, come ho detto, vi sono problemi che restano scoperti; sono problemi che dobbiamo risolvere direttamente con il governo libico, e noi lo stiamo facendo attraverso conversazioni, trattative diplomatiche con i rappresentanti del regno libico. Però sono problemi nettamente distinti dalla questione che è stata oggetto di questo accordo. Vi sono infatti problemi che concernono la Cirenaica e problemi che concernono la Tripolitania.

Vorrei dire, a sollievo delle preoccupazioni che sono emerse ancora una volta in questa discussione e anche attraverso le interrogazioni dell'onorevole Cuttitta, che la situazione dei cittadini italiani o dei cittadini libici di origine italiana in Tripolitania è assai migliorata. Anche in Cirenaica è un po' migliorata, se si confronta alla situazione dell'anno scorso; peraltro essa è ancora assai lontana dall'essere soddisfacente: dovremo ancor più migliorare sempre i nostri rapporti col regno libico, rapporti che già sono attualmente buoni. Naturalmente rimane qualche

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

sospetto da parte dei rappresentanti del regno libico: noi dobbiamo fare di tutto perché questi sospetti ingiustificati svaniscano. Mi permetto di dire, onorevole Cuttitta, che tanto più l'azione diplomatica, costantemente richiamata da quella parte della Camera, tanto più sarà possibile che sia feconda di risultati, quanto meno vi saranno, qua e là, posizioni anacronistiche del tipo « ritorneremo », ed altre del genere. Io non ho nessuna intenzione di levare la minima voce contro l'opera di colonizzazione dell'Italia, perché essa è stata un'opera talmente superiore, anche a confronto con l'opera di colonizzazione di altri paesi, che non può non avere la lode anche da parte della generazione attuale. Sarebbe un errore gravissimo lanciare accuse contro l'opera di colonizzazione dell'Italia. Ma, evidentemente, dobbiamo prendere atto che oggi il mondo si sta trasformando, lo vogliano o no anche altri paesi, lo vogliamo o no noi stessi: questa è una realtà di fatto. Ora, in questa realtà di fatto dobbiamo inserire i nostri rapporti col regno libico evitando qualsiasi equivoco.

Mi sembra ch'ella accetti, onorevole Cuttitta, questa impostazione, e io desidererei che l'accettassero tutti della sua parte, perché alcuni della sua parte, in Italia e in Libia, hanno determinato sospetti che io, proprio a nome del Governo, devo dichiarare nettamente infondati. Noi intendiamo i rapporti fra l'Italia e la Libia come rapporti fra due Stati sovrani, fra due Stati liberi, fra due popoli che vogliono liberamente collaborare. E in questo intendimento di libera collaborazione vi è anche la possibilità affinché le attività italiane che ancora sussistono — e notevolissime — nella Tripolitania, e che potranno domani riprendersi nella Cirenaica, possano dare un contributo notevole allo sviluppo degli interessi libici e italiani.

Vi è poi un altro punto, che è quello della impostazione generale, a cui si è riferito l'onorevole Cuttitta. Ora, onorevole Cuttitta, ella ha ragione di dire che noi non dobbiamo avere un complesso di inferiorità, tanto più che ormai sono passati molti anni dalla fine della guerra. Mi pare che sia stata data prova che questo complesso di inferiorità è ormai completamente sparito, e noi ci siamo presentati nel mondo, e nell'azione del mondo libero, come un paese sovrano che ha tutti i suoi diritti, come qualunque altro paese, qualunque sia stata la soluzione della guerra passata.

Però, evidentemente, restano da archiviare talune pratiche concernenti i risultati

della guerra passata. E, se dev'essere questo Governo democratico a compiere l'opera di archivista e di notaio, onorevole Cuttitta, non ne dia la colpa a questo Governo. Ella dice che siamo stati maltrattati all'O.N.U., ed in questo posso essere d'accordo con lei, però non sono d'accordo affatto col paragone che ella ha fatto con le altre potenze che hanno perso la guerra. Ella parla dell'avvenire, ma l'avvenire è lontano; guardiamo, però, il presente. Vada a vedere, onorevole Cuttitta, la situazione di Koenigsberg, ora diventata Kaliningrad, nella quale 630 mila abitanti di razza tedesca sono stati eliminati nel giro di 15 giorni, o per lo meno trasferiti! Guardi la carta geografica della Germania, e del resto anche di quello che è stato l'impero giapponese, e mi dica se la situazione di questi popoli è migliore della situazione italiana!

Io credo che il suo raffronto, onorevole Cuttitta, sia un po' avveniristico. Io non posso ipotecare il futuro; ma, per quanto riguarda il presente, dobbiamo riconoscere che — e questo non è certo solo merito del Governo democratico, ma di tutto il popolo italiano, della vitalità del nostro paese, della nostra ricostruzione, della Resistenza — fra le tre potenze, indubbiamente, l'Italia è quella che più rapidamente si è ripresa dalla triste guerra perduta.

Certo, qualche maltrattamento vi è stato anche in queste recenti deliberazioni; noi potevamo aspettarci dalle deliberazioni dell'O. N. U. una maggiore comprensione; però, onorevole Cuttitta, si può pur sempre dire che si poteva anche non fare la guerra, si poteva non perderla, e i maltrattamenti non vi sarebbero stati.

Comunque, oggi, non si tratta di sancire e accettare una deliberazione nella quale venga previsto un maltrattamento nei riguardi dell'Italia, o del Governo italiano; oggi noi dobbiamo qui votare un accordo che rappresenti un passo avanti nella tutela degli interessi dei cittadini italiani in Libia: che questo passo avanti sia poi una di quelle tali pratiche che devono essere archiviate, e che sono il risultato della guerra, questo è un fatto di cui possiamo e dobbiamo tener conto. Però questo non toglie, anzi conferma, che l'accordo è un passo innanzi: gli interessi italiani in Libia attraverso la ratifica di questo accordo vengono ad essere tutelati meglio di quanto non fossero fino a oggi. Non è ancora l'ideale; si potrà raggiungere di più. Sia ben chiaro però che questo di più non sarà un accordo ulteriore con la Gran Bretagna, ma un accordo col libero Stato libico, al quale mandiamo il nostro

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

saluto di popolo libero e indipendente a popolo libero e indipendente. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione della Camera), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

(*È approvato*).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni a favore della piccola proprietà
contadina. (2670).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.

È iscritto a parlare l'onorevole Helfer, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che il decreto legislativo n. 114 non ha finora operato con qualche efficacia nelle zone agricole a proprietà fortemente frazionate, per il vincolo imposto dalla lettera d) dell'articolo 1, sia pure modificato nella legge del 22 marzo 1950, n. 144,

invita il Governo

a precisare opportunamente con criteri di larghezza, nella nuova legge, i limiti « dei casi particolari previsti dal comma secondo, lettera d), del nuovo disegno di legge, con riferimento soprattutto ai terreni di montagna, dove la piccola proprietà contadina può costituirsi in unità poderali solo attraverso una forma di coammassazione di minime parcelle ».

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

HELPER. Il decreto legislativo n. 114, di cui si propone la proroga con opportune modifiche, ha dimostrato una indubbia efficacia per la formazione della piccola proprietà attraverso il naturale smembramento della grande proprietà, e in questo senso asseconda efficacemente l'azione delle leggi di riforma.

Non ha operato, invece, e non sembra destinato ad operare in futuro, così come è, a vantaggio di un altro aspetto della riforma, che pure entra nelle sue precise finalità.

Intendo accennare al problema della composizione o ricomposizione delle minime unità culturali. Tale problema è ben noto in Italia e fuori, dove il frantumamento e la polverizzazione della proprietà fondiaria costituiscono una vera piaga e frenano pesantemente il progresso tecnico ed economico dell'agricoltura, specie dei territori montani. Se ne è a lungo parlato in tutti i congressi, in tutte le adunanze degli esperti della montagna; se se analizzarono le cause e si proposero rimedi.

Non sto a rifare l'analisi, ma non posso fare a meno di sottolineare alcuni aspetti profondamente negativi di una tale situazione. Lo posso fare perché vivo in una provincia dove il frazionamento non ha avuto soste, proprio accanto ad un'altra provincia, quella di Bolzano, dove l'istituto del « maso chiuso », criticabile da un punto di vista umano e sociale, se si vuole, ha conservato gelosamente l'unità culturale e con ciò un invidiabile equilibrio nell'economia generale della zona. Per questo soprattutto assistiamo al fenomeno contraddittorio, ma facilmente spiegabile, di un aumento di popolazione nelle valli alpine, dell'Alto Adige e ad un preoccupante spopolamento progressivo, salvo rare eccezioni, nelle valli del Trentino.

A lei, signor ministro, che è amico delle statistiche e le sa leggere, dirò che su un complesso di 88.740 ettari di terreno coltivato vi sono nella sola provincia di Trento 60.763 aziende. Escludendo gli appezzamenti minori, gli orti, i giardini, ecc., possiamo ridurre questa cifra a 44.467 aziende agricole vere e proprie, che insistono su una superficie di terreni propriamente agrari di ettari 47.377. L'ampiezza media dell'unità poderale raggiunge i due ettari, se riferita alla superficie agraria coltivata, ed ettari 1,06 se riferita alla superficie propriamente agricola.

Le faccio grazia delle ulteriori classificazioni di tale aziende. Basti che sottolinei il fatto che oltre 30 mila aziende hanno una superficie inferiore ad un ettaro !

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

Quando noi parliamo di aziende non parliamo ancora di parcelle. Ebbene, esistono proprietari che hanno frazionato il loro ettaro in 4 o 5 fazzoletti di terra, fra loro distanti, con la conseguenza che non è possibile costruire una casa colonica, né acquistare una pompa irroratrice a motore, né unificare le colture con maggiore specializzazione, né mantenere un capo di bestiame senza comperare una scorta di fieno, né provvedere a migliorie unitarie e ad installazioni elettriche o impianti di irrigazione.

Aggiungasi l'enorme perdita di tempo e la grande dispersione di energie per correre da un capo all'altro del territorio del comune.

Il ministro Vanoni, parlando a Brescia al congresso dei sindaci della montagna, mi pare due anni fa, ricordava e paragonava la selva di cippi di confine ad un cimitero. Questi cippi limitavano le proprietà lillipuziane fra le quali era stato diviso, per successioni ereditarie ed altre cause, un fertile pianoro della Valtellina. Un cimitero veramente, un cimitero dell'economia montana, già povera per altre condizioni naturali.

Dicevo sopra che il decreto legislativo 114 non ha operato a rimedio di tale situazione. Purtroppo in montagna hanno operato assai poco anche altre leggi di più facile applicazione, sia per la mancanza di credito, sia per la complessità della procedura, che mal si adegua alla mentalità antiburocratica della gente di montagna.

Ho compiuto una indagine per la mia provincia ed ho trovato che per la formazione della piccola proprietà furono concessi prestiti nel 1950 e nel 1951 per 4 milioni e 600 mila lire, contro 136 milioni e più per le Venezie! I conti non tornano per nessun riguardo. Eppure la legge è conosciuta ed è stata illustrata attraverso la stampa locale.

Poiché il problema della coammassazione delle parcelle è assai vivo e sentito, abbiamo iniziato da qualche anno lo studio per una soluzione locale, come fu già fatto in qualche cantone svizzero. Abbiamo pensato anche a forme di emigrazione colonica per liberare un po' di terra e qualche sindaco ha pronti dei piani per qualche esperimento pilota. Ogni buona volontà però cozza contro difficoltà psicologiche soprattutto, difficilmente superabili.

Vi sono contadini che col ricavo della propria parcella riescono appena a tirare avanti a base di polenta e di insalata mal condita, che si adergono in atteggiamenti di profonda ribellione quando si propone loro qualsiasi forma di cessione obbligatoria. Con

vincoli di legge si potrà spaccare il latifondo e la grande proprietà, ma non si riuscirà a fare la riforma a rovescio attraverso la ricomposizione delle minime unità fondiarie. Questa si farà solo attraverso un'evoluzione spontanea, con la maieutica di particolari condizioni di favore.

Questo disegno di legge migliora molto il decreto legislativo 114, sia per quanto attiene alle quote di esenzione fiscale, sia per le disponibilità di credito per compiere le operazioni di compravendita. Resta però un punto fondamentale negativo, perché si possa esercitare un'opera efficace in rapporto alle finalità che ho sopra illustrato. L'alinéa d) dell'articolo 3 nel testo della Commissione subordina ancora i benefici fiscali del primo comma dello stesso articolo al fatto che il compratore, nel biennio precedente al contratto, non abbia venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari demandati al giudizio di apposita commissione. Ora, a parte il fatto che non esiste, almeno per quel che mi consta, una definizione del fondo rustico, per la quale carenza anche una piccola porzione di terra può essere considerata tale, si deve tener presente che da noi chi possiede tre o quattro parcelle e intende costituire una unità colturale non ne vende una se non quando è certo di acquistarne un'altra vicina o contigua. Ed ecco che in questo caso entra in gioco la preclusione del biennio!

È la fame di terra che agisce con carattere di suggestione psicologica, senza alcuna corrispondenza in termini di economia. Ora, i casi sono due: o non si applica il dispositivo dell'alinéa d) nelle zone a proprietà frazionatissima o si estende talmente l'eccezione ivi prevista fino a farne una norma. È vero che l'articolo 36 della legge a favore dei territori montani prevede fino al 1962 il beneficio del minimo di imposta di registro e ipotecaria per gli acquisti e le permuthe di fondi in funzione di accorporamento o di arrotondamento, senza accenni particolari. Ma poi, richiamandosi al quarto comma dell'articolo 1 del decreto legge 114, riporta la questione nei detti termini.

Per maggior chiarezza, mi permetto di leggere l'articolo:

« Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorporamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorporamento è accertata dalle Commissioni, di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore dipartimentale delle foreste.

Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962 ».

Ora, qui non si fa riferimento ad un vincolo biennale. Però si raccomanda, poco sotto, l'intervento della commissione prevista all'articolo 3. È evidente che questa commissione debba giudicare in base alle restrizioni degli alinea a), b), c), d), dell'articolo 3, comma primo.

Ho proposto, a scopo di chiarificazione, un emendamento all'articolo in questione, che, se accolto, potrebbe correggere la situazione. Se questo non venisse accolto, non mi resta che raccomandare all'onorevole ministro che, nelle disposizioni esecutive della legge, siano impartite disposizioni alla commissione provinciale, prevista nello stesso articolo, per una larghissima applicazione dei criteri di eccezione al vincolo del biennio, al di là dei casi eccezionali, che sono assai rari.

Ho proposto pure un altro emendamento per il quale i benefici previsti dall'articolo 3 sono estensibili, alle stesse condizioni, alla compravendita delle case rustiche. L'emendamento dice: « I benefici previsti dal comma secondo del presente articolo sono estesi, alle medesime condizioni, agli atti di compravendita di case rustiche, ove queste non facciano corpo unico col fondo o costituiscano comunque realtà giuridica distinta dal fondo ».

Anche questo con riferimento alla particolare situazione delle zone montane a largo frazionamento agricolo, dove quasi mai la casa fa corpo unico col fondo, ma costituisce una realtà giuridica distinta. Presso di noi è raro che la casa colonica faccia parte del fondo rustico: generalmente le case sono vicine al paese. Mentre ritengo che l'applicazione della legge, quando la casa è incorporata al fondo, preveda la riduzione dell'imposta anche per la casa, per quelle situazioni in cui la casa rurale e il fondo rustico sono a sè stanti, credo giusto che i benefici della legge si possano effettivamente ed utilmente estendere. È una richiesta che mi è stata suggerita dai competenti della mia provin-

cia, che ne hanno scritto anche sulla stampa locale.

Un'ultima raccomandazione mi sia permessa: se si intende che questa legge possa operare a correzione delle condizioni di eccessivo frazionamento, sarebbe auspicabile che, sulla disponibilità dei fondi previsti, sia fissata una quota ben determinata e venga bloccata sui territori definiti montani. Non so se ciò possa essere fatto con semplice disposizione del ministro. Credo di sì. Certamente, questo convincerebbe le nostre popolazioni montane che i loro problemi sono costantemente presenti alla coscienza del Governo e trovano, nel limite del possibile, una via di soluzione. Possiamo essere certi che queste popolazioni ce ne saranno assai grate.

Convengo peraltro con lei, onorevole ministro, che il problema — da me telegraficamente accennato — troverà una soluzione soddisfacente, non attraverso una serie di provvedimenti a singhiozzo, ma attraverso una legge organica. L'augurio che facciamo è che, dopo tanto parlarne che si è fatto, qualche uomo di buona volontà presenti questo provvedimento. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Helfer, come ella ha annunciato, ha illustrato anche i suoi due primi emendamenti.

HELPER. Praticamente li ho già illustrati. Il terzo mi riservo di illustrarlo. Ho presentato quattro emendamenti: uno è meramente formale e non ha bisogno di illustrazione, due li ho illustrati adesso; dichiaro che non insisterò sul mio ordine del giorno se il ministro e la Camera accetteranno il primo emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franzo. Ne ha facoltà.

FRANZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro. Dall'ampio dibattito svoltosi su questo disegno di legge in Assemblea, e prima ancora in Commissione, è emerso come sia evidente che nel nostro paese il rapporto terra-popolazione determina gli orientamenti economici e sociali della nostra politica agraria.

Vorremmo anche aggiungere che non vediamo soluzioni del problema agricolo che possano astrarre da questa imperiosa necessità.

È appunto in questo quadro che si inserisce, in tutta la sua fondamentale importanza, il provvedimento della piccola proprietà contadina, a proposito della quale ogni polemica intesa a minimizzarla o ad esaltarla ci pare del tutto vana.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

La piccola proprietà coltivatrice rappresenta in Italia uno dei più importanti aspetti della nostra struttura economico-sociale per cui, date le proporzioni che essa assume nel quadro delle forze rurali operanti nella vita nazionale, lo Stato non può disinteressarsene.

Diamo atto e merito, pertanto, all'attuale Governo democratico per avere, individuata questa particolare esigenza, presentato al Parlamento fin dal febbraio 1948 uno speciale provvedimento legislativo inteso a concedere provvidenze ad incremento della piccola proprietà coltivatrice e poi, successivamente, provveduto a prorogare i termini della legge stessa.

Alla piccola proprietà adunque sono volte particolari provvidenze, circoscritte alla fase formativa dell'acquisto del terreno ed a quella dei miglioramenti fondiari da eseguire nelle nuove piccole aziende.

Invero lo stanziamento di un miliardo e 700 milioni per questa seconda fase è veramente soddisfacente e viene incontro alle larghe aspettative dei beneficiandi. Ma questo problema della piccola proprietà coltivatrice oltre che essere un problema economico e sociale, è un fatto etico. Infatti, sotto la spinta di una sollecitazione, che possiamo considerare millenaria, l'accesso alla proprietà di un pezzo di terra è considerato come integrazione della personalità umana oltre che come fattore indispensabile di indipendenza economica.

Questa verità balza così evidente che ci sembra superfluo ogni sforzo polemico per dimostrare la superiorità di questa forma di godimento dei beni naturali.

Perfettamente intonata, quindi, l'affermazione della relazione ministeriale, laddove asserisce che « la tendenza alla formazione della piccola proprietà coltivatrice può considerarsi connaturata con le ragioni stesse di vita delle categorie rurali che giustamente aspirano alla elevazione morale ed economica dalla categoria di braccianti e di mezzadri a quella di piccoli proprietari ».

È, appunto, da questi presupposti che la legge trae origine.

La rispondenza della legge, poi, alle larghe aspirazioni dei ceti agricoli risulta evidente se si considera appunto che in 4 anni dalla sua emanazione sono stati acquistati 323.182 ettari da 150.664 coltivatori diretti.

Taluno ha voluto invero far rimarcare che il successo della legge risulta comunque attentato dalla modesta ampiezza media delle quote acquistate, che non superano i 2 ettari per famiglia. Tale impressione, però, deve

essere mitigata, se si considera, come a nostro avviso deve essere obiettivamente considerato, che ad abbassare la media concorrono sia gli acquisti di modestissimi appezzamenti che arrotondano le proprietà insufficienti al fabbisogno familiare, sia gli acquisti delle piccole superfici alla periferia di centri abitati, da destinare a coltura intensiva e in particolar modo a coltura ortiva.

Riconosciuta, quindi, l'efficacia della legge, va pure posta in doverosa evidenza la maggiorazione del concorso statale nel pagamento dei mutui. Infatti, siamo passati dal 2,50 per cento della legge sul credito agrario del 1928 al 3 per cento con la legge istitutiva della proprietà contadina del 1948, e successivamente al 4,50 per cento con la legge di proroga del 22 marzo 1950, n. 144.

Dobbiamo pure porre in evidenza la maggiorazione del contributo di miglioramento fondiario, che da un massimo iniziale del 38 per cento ha raggiunto il massimo del 45 per cento.

Tutto ciò premesso e apprezzato il notevole sforzo del Governo nell'andare incontro alle esigenze di questa legge, formuliamo una domanda: è effettivamente questa legge integralmente soddisfacente alle larghe aspettative dei piccoli coltivatori diretti, dei braccianti e dei mezzadri che aspirano all'acquisto o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina? Obbiettivamente dobbiamo riconoscere che questa legge, pur essendo ottima e senz'altro migliore della precedente, non è ancora completamente soddisfacente, anche se la IX Commissione permanente, approvando emendamenti di notevole rilievo, ha reso il testo governativo molto più aderente ai problemi connessi alla formazione spontanea della piccola proprietà coltivatrice.

Questi miglioramenti al testo governativo, del resto, sono stati lucidamente enunciati dall'onorevole Gorini nella sua perspicua e circostanziata relazione. Essi consistono principalmente nei seguenti punti: 1°) continuità della durata della legge dal 20 marzo 1952 e applicazione anche agli atti stipulati durante tale carenza legislativa; 2°) riduzione ad un decimo delle imposte di registro per le compravendite; 3°) eliminazione di lamentati inconvenienti, che riguardano il tecnicismo della legge, sulla scorta dell'esperienza acquisita; 4°) aumento da 50 a 200 milioni all'anno, per 30 anni, dello stanziamento governativo ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

All'approvazione di questi elementi hanno contribuito, con l'apporto veramente sostanziale della loro personale esperienza, molti colleghi della Commissione dell'agricoltura ai quali io rivolgo in questa sede, come segretario della Commissione stessa, il ringraziamento più vivo e cordiale.

Quali allora i motivi che ci impediscono di esprimere la soddisfazione più incondizionata per questa legge? Innanzi tutto l'ineadeguatezza dei fondi a disposizione degli istituti che debbono concedere i mutui al compratore a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

A nostro avviso, infatti, due sono le condizioni essenziali da soddisfare per rendere effettivamente operante la legge: erogazione di contributi che consentano di soddisfare il maggior numero possibile di richieste; disponibilità adeguate di mezzi finanziari da destinare, da parte degli istituti di credito agrario, alle operazioni di mutuo d'acquisto: senza della quale gli stessi contributi, anche se copiosamente ripartiti fra i diversi istituti, resterebbero inutilizzati.

Di qui i nostri sforzi in Commissione, e che ripetiamo ora in Assemblea, per rendere questa legge il più largamente possibile operante e aderente alle richieste di migliaia e migliaia di piccoli produttori.

Di qui l'insistenza nostra affinché questo provvedimento abbia gli stanziamenti adeguati a realizzare le sue alte finalità nel campo sociale ed economico.

Perché non si tratta, onorevoli colleghi dell'opposizione, di una legge elusiva o sostitutiva della riforma fondiaria, ma di una legge integrativa della riforma fondiaria. Si tratta di creare spontaneamente e non coattivamente la piccola proprietà contadina, elemento primo di benessere economico e di consolidamento degli istituti democratici.

Ecco la giustificazione quindi degli emendamenti approvati dalla Commissione di agricoltura della Camera, ma purtroppo non accettati dalla Commissione finanze e tesoro.

Con uno di questi emendamenti chiedevamo, e chiediamo tutt'ora a nome della maggioranza della Commissione stessa, che il ministro del tesoro fosse autorizzato ad accordare agli istituti speciali di credito agrario di miglioramento ed al consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per le operazioni da compiersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni 30 fino all'ammontare com-

lessivo di 1 miliardo di lire al tasso del 5 per cento.

Il problema di fondo, infatti, sul piano creditizio, è sempre quello di fornire gli istituti speciali di credito agrario di mezzi idonei allo svolgimento delle operazioni.

Rimane sempre aperto in merito il problema più volte sollevato anche in questa Camera dall'onorevole Gorini, dall'onorevole Casoni e dal sottoscritto, e che è quello di esaminare l'opportunità di una legge che faccia obbligo agli istituti speciali di trattenere un'aliquota dei propri depositi da destinare all'agricoltura e soltanto all'agricoltura.

Con un secondo emendamento chiedevamo, e chiediamo tutt'ora a nome della maggioranza della Commissione stessa, che l'apporto statale dei fondi per la dotazione della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » fosse ulteriormente aumentato di 1 miliardo.

Qui pare superfluo ogni commento. È evidente che la cassa, per svolgere la sua importante funzione, che è quella di acquistare terreni e darli ai coltivatori, ai braccianti, ai mezzadri e a chi comunque ne ha diritto secondo le disposizioni della legge, deve avere fondi adeguati. Un miliardo, onorevole ministro, ci sembra una cifra di possibile reperibilità. Ella potrà chiederci: e la copertura? Onorevole ministro, noi solleviamo il problema, indichiamo in termini di responsabilità i fondi che riteniamo assolutamente indispensabili all'efficace realizzazione di questa legge, ma è altrettanto evidente che non possiamo conoscere quali siano le reali ed attuali disponibilità di bilancio. A meno che non si voglia attingere ai fondi del capitolo 467 del tesoro oppure decurtare di qualche miliardo gli stanziamenti sulla « 2515 » relativa all'incremento dell'economia.

Con un terzo ed ultimo emendamento chiedevamo, e chiediamo tutt'ora a nome della maggioranza della Commissione stessa, una sanatoria sugli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge basandoci soprattutto sul fatto morale che il mancato rimborso della quota pagata sulla tassa del registro non era imputabile al coltivatore ma esclusivamente ad un'imperfetta interpretazione della legge da parte degli stessi notai incaricati di redigere l'atto di compravendita.

Onorevole ministro, rimettendoci alla sua sensibilità per l'accettazione dei nostri emendamenti, la invitiamo a continuare nella sua opera tesa al potenziamento dell'agricoltura e in particolare della piccola proprietà contadina. Formulo inoltre un voto: nell'atto di rinnovare i provvedimenti per la formazione

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

di nuove piccole proprietà contadine si assuma l'impegno di concedere facilitazioni atte a garantire la difesa e il consolidamento della piccola proprietà coltivatrice già esistente, presupposto fondamentale per la realizzazione di una più efficiente struttura economica e sociale dell'agricoltura nazionale. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Naturalmente ella, onorevole Franzo, ha illustrato anche i tre emendamenti a sua firma.

FRANZO. Naturalmente, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caramia. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Sarò brevissimo, giacché ho preso la parola unicamente per dare rilievo alla inesattezza di una definizione, che impropriamente è stata data a questa legge.

Si è affermato che essa è a sfondo borghese ed è stata compilata unicamente per favorire una determinata e privilegiata categoria agricola. Ciò che è stato affermato dall'onorevole Grifone non corrisponde a verità, giacché non vi è chi non veggia come questa legge non faccia che agevolare la frantumazione della proprietà, nel senso che crea le premesse per attivare, intensificare ed accelerare a ritmo veloce quel processo di polverizzazione terriera che già è in atto.

Questo nuovo provvedimento legislativo corregge molti errori della legge precedente, la cosiddetta legge-stralcio. Se questa avesse funzionato *ab initio* nell'ambito di quegli orientamenti, che avrebbero potuto rendere possibile l'armonico coordinamento delle esigenze di tutte le parti interessate, forse si sarebbero potuto raggiungere effetti più utili ed evitare quelle collisioni controproducenti, che sono valse ad inasprire sempre più i rapporti fra i proprietari espropriandi e lo Stato.

Dicevo, adunque, che questa legge costituisce una spinta più vigorosa verso la frantumazione della proprietà, la quale si va automaticamente compiendo per una serie di contingenze politiche ed economiche.

Allorché, l'altro giorno, l'onorevole Grifone disse che, dopo la guerra del 1915, si ebbe nel nostro paese una devoluzione rilevante di proprietà a favore dei combattenti, per la estensione di circa un milione di ettari, egli affermò una verità; ma non tenne calcolo che l'attuale congelamento nelle vendite è stato determinato principalmente dalla preoccupazione dalla quale furono presi i proprietari terrieri, immediatamente dopo la fine della guerra, di imbattersi in un processo inflazionistico della moneta. Fu proprio questa la ragione

per la quale ognuno preferì di conservare la proprietà immobiliare, elemento sicuro di stabilità economica, in attesa che passasse e si esaurisse la minacciata inflazione.

Attualmente, questo dubbio e questa paura sono stati superati, e noi vediamo come il processo di decentramento della proprietà si vada compiendo, non tanto per effetto dello scorporo, quanto invece per l'insopportabile peso degli oneri fiscali che vi gravano.

In Danimarca la riforma fondiaria si è attuata per la pesantezza del carico fiscale e per la necessità di alleggerirlo. A ciò si aggiunge, come causa facilitatrice dello spontaneo decentramento, la stanchezza, il disamore dalla terra e la preoccupazione di dovere affrontare tutti gli scioperi sindacali, che a catena si vanno svolgendo. Ognuno avverte la proprietà come qualche cosa di angoscioso e di inquietante ed ogni capacità di resistenza è venuta meno.

Il Governo non ha voluto, oppure non ha potuto, risolvere il grave problema della riforma delle leggi sindacali e si è accontentato di tirare innanzi la carretta, accettando dei compromessi, che, mentre da una parte gli assicurano tranquillità, dall'altra compromettono sempre più gravemente la situazione dei proprietari che restano esposti alle esuberanti pretese degli organi sindacali.

Questa legge, in definitiva, apre il varco alle possibilità di uno scorporo consensuale. L'altro giorno, l'onorevole Colitto esprime al ministro la gratitudine dei contadini del Molise. Mi permetta, onorevole Fanfani, che io le esprima quella dei proprietari, i quali hanno già apprezzato come questa legge sia diretta al conseguimento di un alto scopo sociale, ma, nello stesso tempo, hanno avvertito come sia stato loro assegnata, in forma concreta, una maggiore tutela a garanzia dei loro interessi, a differenza invece di quanto nei loro riguardi ha operato la legge-stralcio.

Lo scorporo non deve equivalere a confisca ed essere causa generatrice di inquietudine e di scoramento nella nobile classe dei proprietari agricoltori. Se si riesce a vendere a giuste e vantaggiose condizioni, con l'immediato conseguimento del corrispettivo prezzo da versarsi in denaro liquido, e non in titoli riscattabili fra 25 anni, esposti al rischio della inflazione, e se questo danaro potrà essere utilizzato in altri investimenti redditizi senza ristagni inoperosi, io credo che si farà opera di sagace politica economica, dai cui risultati può conseguire lo sviluppo di nuove

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

iniziative nel più ampio ed integrale significato della parola.

Desidererei, signor ministro, mettere in evidenza un rilievo che ha riferimento all'articolo 6 del disegno di legge.

Si è detto, forse malignamente, che questo articolo sia stato compilato unicamente per salvare dallo scorporo le proprietà del settentrione d'Italia, facendo intendere che il Mezzogiorno abbia fatto da cavia per esperimentarvi le utili o disutili conseguenze della legge-stralcio.

Io escludo completamente che il legislatore abbia avuto questo intento malizioso; però sarebbe bene, per dissipare ogni critica ed ogni cattiveria, estenderne il beneficio anche a quelle vendite che, allo stesso titolo, siano state stipulate con la cassa contadina prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nell'articolo anzidetto si dice: nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente a privati, che potranno essere disposte dalla legge di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nel biennio previsto dall'articolo 1 della presente legge». Se tale beneficio sarà esteso a tutti coloro che possono essere considerati come i volontari anticipatori ed esecutori di una disposizione di legge, riconosciuta utile, e se i loro patrimoni hanno pertanto subito una decurtazione di superficie per soddisfare le esigenze di una più equa redistribuzione della proprietà terriera, io credo che la ostilità, che ha incontrato a tutt'oggi la legge-stralcio, potrà essere quanto meno affievolita in avvenire.

Sarà, quindi, necessario che nel computo della consistenza patrimoniale dell'espropriando, quando bisognerà stabilire la aliquota di esproprio, si tenga conto dell'ettaraggio venduto alla cassa contadina e se ne faccia la regolare sottrazione, per evitare che uno stesso individuo venga per due volte consecutive sottoposto allo scorporo: una prima volta attraverso la cessione volontaria; la seconda volta con la espropriazione vera e propria.

A ciò si aggiunga un criterio di equità e di parità di trattamento, giacché non sarebbe giusto che in avvenire gli espropriandi godano di un beneficio, del quale non si sono potuti avvantaggiare i già espropriati.

Gli scorpori effettuati devono, senz'altro, essere livellati con quelli che ancora devono

operarsi. Solamente così le leggi acquistano carattere di universalità e si potranno evitare quelle disparità di trattamento, che rendono odioso il provvedimento legislativo ed offendono quel senso di giustizia, che deve essere alla base dell'attività legislativa del Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'unico ordine del giorno da svolgere, dell'onorevole Germani:

« La Camera

invita il Governo a dar corso con sollecitudine a quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, modificato dall'articolo 1 della legge 22 marzo 1950, n. 144, e dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1354 ».

L'onorevole Germani ha facoltà di svolgerlo.

GERMANI. L'articolo 5 della legge del 1948 sulla proprietà contadina prevede che lo Stato, le province e i comuni sono autorizzati a vendere con licitazione privata i fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprietà contadina. Poi, il secondo comma, che è stato modificato dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354, stabilisce che il ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, può rendere obbligatorio per le province e i comuni di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata o insufficientemente coltivata, in relazione alla qualità dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della località ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo. L'ultimo comma prevede ancora che il ministro delle finanze ed il ministro dell'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina.

Ora, nel momento in cui si sta procedendo ad espropriazioni piuttosto massicce in talune zone a carico dei privati, formulo il voto che si operi anche sulle terre che appartengono agli enti pubblici (Stato, province, comuni).

Vorrei anche sapere dall'onorevole ministro se si sta già facendo qualcosa al riguardo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gorini.

GORINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrei anzitutto ricordare all'onorevole Grifone, che ha dato principio a questa ampia e approfondita discussione, che quanto egli ha detto con tanto fervore nella discussione odierna lo aveva già detto nel 1950 — ho qui il resoconto della Camera — quando si apportò un ulteriore finanziamento alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di 600 milioni, provenienti dal fondo E. R. P.

Indubbiamente, maggioranza e minoranza non sopra due sponde opposte: la minoranza non vuole, almeno nello spirito, intendiamoci bene, la formazione spontanea della piccola proprietà contadina; la maggioranza, invece, la vuole. Entrambe, così agendo, aderiscono a quello che è il proprio e ben determinato programma politico.

È chiaro che il coltivatore diretto, il manovale coltivatore della terra, che riesce ad acquistare quel piccolo podere, che forse da tanto tempo ha lavorato, acquista una certa libertà, anche politica, che gli consente di sottrarsi a determinate organizzazioni, che operano in modo veramente massiccio, specie in determinate zone della mia regione emiliana.

Ora, abbandonerò senz'altro questo argomento polemico, perché esso ci porterebbe molto innanzi, mentre dobbiamo giungere alla conclusione di questo dibattito.

DI VITTORIO. Tanto più che non sono questi i termini del dissenso.

GORINI, *Relatore*. Sono proprio questi i termini del dissenso: vi sfugge la materia prima, cioè l'uomo. Infatti, quando l'uomo è proprietario, diventa più libero almeno, dal punto di vista sindacale, e quando è libero, per guadagnare il pane non ha più bisogno di iscriversi nelle vostre organizzazioni di lavoro che imperano nella mia provincia, quella di Ferrara: (*Proteste all'estrema sinistra*). Comunque, ripeto, non abbiamo ora il tempo di continuare in questa discussione: potremmo impiegare ore ed ore, voi restereste sempre della vostra opinione, noi resteremmo sempre della nostra!

Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un miglioramento, direi ad una evoluzione della legge fondamentale per la formazione spontanea della piccola proprietà contadina, legge che riguarda un determinato ceto agricolo, sia pure privilegiato, in confronto di altri. Questa legge tende ad aiutare il diretto coltivatore della terra che ha già un piccolo

gruzzolo da impiegare nell'acquisto di un modesto fondo o di un appezzamento di terreno sul quale fors'anche lavora da tempo. Il legislatore interviene e lo aiuta in questa azione di elevamento morale e materiale della sua condizione. Invece, per i diseredati, opera oggi — col suo imperio coercitivo — la legge stralcio, e domani opererà la legge di riforma fondiaria generale.

Con questa legge — dicevo — cerchiamo di favorire quel ceto (privilegiato rispetto ai diseredati dell'agricoltura) che possiede qualcosa e vogliamo elevarlo. Non sono i più che si trovano in questa condizione, però abbiamo visto come molti siano stati quelli che hanno beneficiato della legge che stiamo prorogando da quando è stata promulgata.

La discussione di questo nuovo disegno non ha avuto un rapido svolgimento: mentre in un primo tempo fu assegnato alla IX Commissione in sede legislativa, successivamente per la intervenuta richiesta dell'opposizione passò in sede referente e finalmente in Assemblea. Da questa discussione e dai seguenti emendamenti apportati al testo ministeriale è uscito un provvedimento legislativo che indubbiamente soddisfa alle necessità giuridiche e pratiche determinatesi nel tempo decorso dall'applicazione della legge fondamentale.

Erano sorti infatti vari inconvenienti specie nel campo fiscale. La legge riconosceva l'obbligo, sì, del pagamento della tassa di registro, però ridotta a metà, e l'obbligo del pagamento delle tasse ipotecarie, pure ridotte della metà. Con successivi provvedimenti la tassa di registro veniva ridotta ad un decimo per l'Italia meridionale, il Lazio, ecc.

Gli emendamenti apportati dalla Commissione hanno esteso il beneficio della riduzione ad un decimo della tassa di registro di trapasso ed alla tassa fissa quella ipotecaria, per tutto il territorio nazionale. Nessuna obiezione fondata può sollevarsi al riguardo, perché è giusto aiutare — dovunque esistano — i contadini che, avendo qualche disponibilità finanziaria, intendano acquistare un po' di terra da lavorare; la differenza di regione non deve costituire materia di disparità di trattamento.

La Commissione ha poi rilevato che per la errata interpretazione della legge da parte dei notai roganti o perché gli uffici competenti non avevano rilasciato in termine le attestazioni previste dalla legge (e precisamente quelle previste dall'articolo 2, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114), gli uffici del registro pretesero in numero

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

considerevole di supplementi di tasse, permodoché ciò che lo Stato aveva dato con una mano sembrava volesse toglierlo con l'altra!

Ora, gli emendamenti presentati in Commissione ed in aula, ed introdotti nel testo governativo che qui non sto a ripetere, perché i vari colleghi che mi hanno preceduto li hanno ampiamente svolti, e cioè quelli dell'onorevole Colitto all'articolo 2, all'articolo 2-bis, all'articolo 3, e che possono senz'altro essere accolti, esprimendo essi il parere della maggioranza della Commissione e della Camera sui quali quest'ultima si è espressa in modo chiaro e preciso durante questa discussione, pongono e porranno fine ai lamenti inconvenienti.

Abbiamo, poi, altri emendamenti che sono stati presentati e che riguardano il funzionamento di questa legge. Sì, onorevoli colleghi, siamo perfettamente d'accordo, questa legge è ottima, questa legge risponde a determinate esigenze sociali, però dobbiamo pur riconoscere, come ha testé affermato l'onorevole Franzo, che essa ha un punto debole, e il punto debole è rappresentato dalla deficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione. Che cosa fa il manuale coltivatore della terra che vuole acquistare un determinato appezzamento di terreno quando non ha a disposizione che una parte del prezzo occorrente? Si deve rivolgere al credito. Abbiamo migliorato la norma, portando a 300 milioni di lire annue l'intervento del Governo per il concorso nel pagamento degli interessi, tuttavia quando il manuale coltivatore si rivolge agli istituti esercenti il credito agrario per ottenere il mutuo necessario per completare il prezzo di acquisto del terreno, purtroppo si sente dire che mancano i fondi!

Si è chiesto l'intervento del Governo affinché metta a disposizione, sotto forma di anticipazione agli istituti esercenti il credito agrario, almeno un miliardo per risolvere questo problema.

Di questo problema avevo già trattato in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura per l'esercizio 1951-52, sottolineando come i mutui concessi in base alla legge sulla piccola proprietà contadina sono regolati dalla legge fondamentale di bonifica e miglioramento agrario del 1928. Ora una parte degli istituti che concedono le sovvenzioni per il credito agrario di esercizio è autorizzato anche a concedere i mutui per la formazione della piccola proprietà contadina; ad esempio, le sezioni specializzate di credito agrario. Ho presente l'appassionata e approfondita discussione svoltasi a Bologna recentemente presso

quella camera di commercio, discussione nella quale sono intervenuti molteplici rappresentanti di istituti di credito e di altri enti economici. In quell'occasione, si è osservato: perché deve sempre lo Stato intervenire e far da cassiere a queste leggi speciali? Non debbono esse trovare rispondenza e collaborazione nel risparmio del privato?

Ora, qual è la soluzione che, secondo me, si dovrebbe prendere? Forse sarà una stortura dal punto di vista giuridico, e forse i sapienti della finanza diranno che commetto uno sproposito; ma io dico, onorevole ministro: perché non si costituiscono istituti federali di credito per ogni regione? e dove sussistono pretendere che funzionino mediante l'obbligo per gli istituti partecipanti, specie per le casse di risparmio e monte di pietà di I categoria, di destinare una parte, sia pure modesta, dei propri depositi? Solo con una percentuale del 2, 3, 4 o 5 per cento si potrebbero mettere insieme somme cospicue, che permetterebbero di risolvere decisamente il problema. Basti pensare che in Emilia le casse di risparmio e i monti di pietà di I categoria contano circa 70 miliardi di depositi; disponendo del 5 per cento di essi per il credito agrario, potremmo fare affluire alle opere di miglioramento agrario e alle operazioni di mutuo per la formazione della piccola proprietà contadina ben tre miliardi e mezzo!

Ma andiamo oltre. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Franzo, che prevede la concessione di un miliardo a titolo di anticipazione da parte dello Stato per la costituzione del fondo, necessario, come ho testé detto, per la concessione dei mutui, come pure l'altro emendamento che tende assegnare un miliardo alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, onde renderla maggiormente operante. Il motivo della non accettazione è da ricercarsi nel fatto che nei due emendamenti manca l'indicazione del finanziamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dopo la discussione ampia avvenuta in quest'aula, e le relazioni scritta e orale dell'onorevole Gorini, non ho altro da aggiungere. Semplicemente, devo rilevare, a proposito dell'ordine del giorno dell'onorevole Germani, che quanto ivi si auspica viene già largamente fatto, in una fase preparatoria, dal Governo. Quindi, non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Germani.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Helfer, mi pare che egli abbia detto che lo subordinava all'accettazione di un suo emendamento all'articolo 3. Ora, l'emendamento all'articolo 3, ove sia formulato in altra maniera, sono disposto ad accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Helfer, mantiene il suo ordine del giorno?

HELPER. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Germani, mantiene il suo ordine del giorno?

GERMANI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il termine di due anni previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con legge 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio, a decorrere dal 20 marzo 1952 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Per gli atti di compravendita aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dalla entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.

« L'istanza dovrà essere corredata della prova e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « per gli atti di compravendita », le altre: « e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 », e al secondo comma di sostituire la parola « prova » con « attestazione ».

Questi emendamenti sono già stati svolti. Quale è il parere della Commissione?

GORINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma nel testo della Commissione, con l'emendamento Colitto:

« Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dalla entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento Colitto:

« L'istanza dovrà essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

L'onorevole Colitto ha poi proposto il seguente articolo 2-bis:

« Per gli atti registrati prima della entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere a) e c) dello stesso articolo, è consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione autenticata dal notaio, circa la esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

Anche questo emendamento è già stato svolto.

Onorevole relatore?

GORINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Bersani e Babbi hanno proposto il seguente altro articolo aggiuntivo:

« I benefici previsti dalla presente legge sono estesi, in analogia con quanto disposto all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1948, n. 114, alle somme mutate da privati venditori a favore degli acquirenti coltivatori diretti o cooperatori riconosciuti idonei.

Il prezzo di acquisto ed il piano finanziario dei pagamenti rateali dovranno essere approvati dall'Ispettorato agrario compartimentale: qualsiasi patto in contrario è nullo e l'acquirente avrà diritto di ripetere quanto può avere pagato in più per capitale ed interessi senza limitazioni di valore nella prova testimoniale.

L'acquirente sarà tenuto ad eseguire, a pena di decadenza, il piano di trasformazione fondiaria, che potrà essere determinato dall'Ispettorato compartimentale competente ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'articolo 1 della presente legge:

« Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di tre anni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette alla imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta fissa ipotecaria se si verificano le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente allo impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

È abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio; quella di cui alle lettere b) e d) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente autenticata dal notaio da presentarsi non oltre 20 giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera c) una Commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione culturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verificano le condizioni di cui ai commi precedenti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire, al secondo alinea, alle parole: « nel periodo di tre anni dalla entrata in vigore del presente provvedimento » le altre: « nell'indicato triennio ».

Gli onorevoli Helfer e Marengi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo alla lettera a):

« La presente disposizione non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

I benefici previsti dal comma secondo del presente articolo sono estesi, alle medesime condizioni, agli atti di compra-vendita di case rustiche, ove queste non facciano corpo unico

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

col fondo o costituiscano comunque realtà giuridica distinta dal fondo ».

L'onorevole Helfer ha poi proposto di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « competente per territorio », le altre: « o, dove questo non esista, dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste ».

Questi emendamenti è stato già svolti.

Qual è il parere della Commissione?

GORINI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Colitto e l'emendamento Helfer al terzo comma. Per l'altro emendamento Helfer, che il ministro ha dichiarato di accettare se modificato, la Commissione lo accoglierebbe nella seguente nuova formulazione:

« La disposizione della lettera *d*) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

I benefici suddetti sono estesi agli atti di compra-vendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purché destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprietà contadina ».

PRESIDENTE. Onorevole Helfer, accetta la nuova formulazione del suo emendamento, proposta dalla Commissione?

HELPER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'emendamento Colitto e il secondo emendamento Helfer. Il primo emendamento Helfer lo accetto nella formulazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 3, sino alla lettera *d*) inclusa, con l'emendamento Colitto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'emendamento Helfer, formulato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 3, sino alle parole « competente per territorio ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Helfer, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 3.

(È approvata).

A seguito di queste votazioni, l'articolo 3 risulta così formulato:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'articolo 1 della presente legge:

« Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette alla imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta fissa ipotecaria se siverifichino le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente allo impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

La disposizione della lettera *d*) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

I benefici suddetti sono estesi agli atti di compra-vendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purché destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprietà contadina.

È abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste; quella di cui alle lettere b) e d) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre 20 giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera c) una Commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verificano le condizioni di cui ai commi precedenti ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Vi sono ora due commi aggiuntivi proposti dagli onorevoli Franzo, Truzzi, Sodano, Burati e Bonomi:

« Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere a) e c) dello stesso articolo, è consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme alla dichiarazione autenticata dal notaio, circa l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma di cui al precedente comma non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ».

FRANZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZO. Signor Presidente, il nostro emendamento aggiuntivo è sostanzialmente identico a quello dell'onorevole Colitto approvato come 2-bis, ma si tratta dell'emendamento della Commissione dell'agricoltura che l'onorevole Colitto ha fatto proprio.

PRESIDENTE. Lasciamo la storia degli emendamenti, onorevole Franzo. Poiché il suo è identico a quello dell'onorevole Colitto, già approvato dalla Camera, debbo considerarlo assorbito.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative dichiarazioni, un certificato, rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone d'inserire dopo le parole: « gli acquirenti » le altre: « gli enfiteuti e gli altri interessati »; e alle parole: « delle relative dichiarazioni », sostituire: « delle relative attestazioni ». Questi emendamenti sono già stati svolti.

Quale è il parere della Commissione ?

GORINI, Relatore. Accettiamo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo ?

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e della foreste. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4 testé letto, con gli emendamenti Colitto, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MAZZA, Segretario, legge:

« Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di lire 200 milioni all'anno per 30 anni, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Franzo, Truzzi, Bonomi e Burato propongono di aggiungere i seguenti commi:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare agli Istituti speciali di credito agrario di miglioramento ed al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per le operazioni da compiersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni 30 fino all'ammontare complessivo di un miliardo di lire, al tasso del 5 per cento. Dette anticipazioni saranno somministrate in relazione alle operazioni di credito che verranno compiute dagli Istituti predetti per la costituzione della piccola proprietà contadina, a decorrere dal corrente esercizio finanziario.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente ».

Questo emendamento è già stato svolto.

Qual è il parere della Commissione ?

GORINI, *Relatore*. Pur essendo favorevole allo spirito dell'emendamento, la Commissione è contraria, perché manca la copertura.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il ministro del tesoro non mi ha autorizzato. Non posso quindi accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Franzo, insiste ?

FRANZO. No. Ritiriamo gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 e anche l'articolo aggiuntivo 10-bis, evidentemente: se il ministro del tesoro non accetta la richiesta all'articolo 5, che comporta un miliardo, non potrà neppure dare un miliardo alla cassa. Pertanto, ritiriamo questi due emendamenti e presentiamo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, riconosciuta la grande importanza economica e sociale che riveste il disegno di legge relativo alle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, invita il Governo a voler rendere sempre più operante il provvedimento stesso reperendo congrui stanziamenti da accordare agli isti-

tuti speciali di credito per il miglioramento dell'agricoltura, a titolo di anticipazioni e incrementando ulteriormente il fondo di dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Pregherei di sopprimere la limitazione dell'anticipazione, cioè il riferimento alle anticipazioni, perché può darsi che il Governo trovi altre fonti, e, per quanto riguarda il termine, non appena sarà possibile.

FRANZO. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora rimangono soppresse le parole: « da accordare agli istituti speciali di credito per il miglioramento dell'agricoltura, a titolo di anticipazione ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno Franzo, firmato anche dagli onorevoli Truzzi e Marengi; così modificato:

« La Camera,

riconosciuta la grande importanza economica e sociale che riveste il disegno di legge relativo alle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina,

invita il Governo a voler rendere sempre più operante il provvedimento stesso reperendo congrui stanziamenti e incrementando ulteriormente il fondo di dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ».

Il Governo accetta tale ordine del giorno.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« Al fine di incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, e della legge 22 marzo 1950, n. 144, nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

nell'esercizio finanziario 1951-52 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; l'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 6, si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 8 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7 testè letto, sul quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

Gli onorevoli Bianco, Buzzelli, Beltrame, Tarozzi, Serbandini, Stuani, Grifone, Grammatico, Pirazzi Maffiola e Di Donato hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, alle parole: « con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 8 » le altre: « per l'esercizio 1952-53 con la prima nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 100 milioni e per gli esercizi successivi con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCO. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato al secondo comma dell'articolo 7 è condizionato dall'accoglimento o meno dell'emendamento al successivo articolo 8.

In sostanza, si tratta di questo: l'articolo 6, precedentemente approvato, prevede l'aumento di uno stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, di altri 1.700 milioni. Quando poi si tratta di trovare il denaro per far fronte a questa spesa, si ricorre ad un giro vizioso, perché non si vuole apertamente dire quello che praticamente si dice. Ed allora nell'ultimo comma dell'articolo 7 si dice che a questo miliardo e 700 milioni si provvederà con i fondi che si renderanno disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 8. E all'articolo 8 si dice che una certa lettera c) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.

Ora, questo giro vizioso è, oltre tutto, una cattiva azione che si commette contro il

Mezzogiorno. Perché? Perché (ognuno di noi se lo ricordi) la lettera c) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, stabiliva che dei famosi fondi E. R. P. un miliardo e 700 milioni dovevano essere destinati per le spese occorrenti per le opere di bonificazione e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati appartenenti a enti pubblici e a cooperative di contadini, allo scopo di favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'articolo 3 della stessa legge. E si riferiva a queste zone: Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone nonché dell'isola d'Elba.

Dice il ministro, o chi ha redatto la relazione al disegno di legge, che tutto sommato questi fondi erano destinati al miglioramento fondiario e in ultima analisi la destinazione che avrebbe con questo trasferimento sarebbe all'incirca uguale.

Ora, vorrei fare due semplici osservazioni. Innanzitutto credo che non sia decoroso, che bisognerebbe finirla con questo sistema di farci assistere a questa girandola delle somme stanziare in una legge, che poi da quella legge passano ad un'altra legge, da quella ad un'altra ancora e così via. Bisognerebbe finirla con questa moltiplicazione dei pani, che in definitiva non serve che ad una azione propagandistica a favore della maggioranza e del Governo.

Quei fondi erano destinati al Mezzogiorno, e, per giunta, agli enti pubblici e alle cooperative contadine del Mezzogiorno. Voi mi potreste dire che questo danaro non è stato speso. Ma io vi potrei domandare perché non è stato speso. Molto probabilmente non è stato speso perché non c'era. E nulla avete fatto per sollecitare gli enti pubblici e le cooperative contadine ad approfittare di questo stanziamento.

Ecco perché noi proponiamo che si sopprima l'articolo 8 e, nel caso che questo nostro emendamento non fosse accolto, suggeriamo con l'emendamento al secondo comma dell'articolo 7 quale altra fonte si potrebbe trovare per provvedere.

PRESIDENTE. Dobbiamo metterci di accordo sulla procedura. Sospendiamo allora la votazione del secondo comma dell'articolo 7 e passiamo all'articolo 8, in modo da poter permettere all'onorevole Bianco, ove fosse accettato il suo emendamento soppressivo dell'articolo 8, di poter mantenere il suo emendamento al secondo comma dell'articolo 7.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

L'onorevole Colitto fa rilevare che anziché di lettera c) si debba parlare di lettera e). Si tratta di un errore materiale senz'altro correggibile. Si dia lettura dell'articolo 8.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La lettera e) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco Buzzelli, Beltrame, Tarozzi, Serbandini, Stuani, Grifone, Grammatico, Pirazzi Maffiola e Di Donato propongono di sopprimere questo articolo. L'onorevole Bianco ne ha già spiegato le ragioni.

Qual è il parere della Commissione?

GORINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, del quale l'onorevole Bianco ed altri propongono la soppressione.

(È approvato).

Si intende pertanto assorbito l'emendamento Bianco al secondo comma dell'articolo 7.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7:

« Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 6, si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 8 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura. MAZZA, *Segretario*, legge:

« Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Bianco, Buzzelli, Beltrame, Tarozzi, Serbandini, Stuani, Grammatico, Pirazzi Maffiola, Di Donato propongono di sopprimere questo articolo, e l'onorevole Grifone ne ha già detto le ragioni.

Onorevole relatore?

GORINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, del quale l'onorevole Grifone ed altri propongono la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni, e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'articolo 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 6477, e successive integrazioni e modificazioni, è sostituita dalle norme seguenti:

A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali, prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.

A tal fine, nella sede urbana del comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero per l'agricoltura e le foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sarà stato pubblicato per estratto nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni e l' intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, do-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

vrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata l'espropriazione.

Contro il piano gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero per l'agricoltura e le foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale è pronunciata l'espropriazione.

Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'Ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprietà contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ed il suo funzionamento».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Buzzelli, Beltrame, Tarozzi, Serbandini, Stuardi, Grifone, Grammatico, Pirazzi Maffiola e Di Donato, hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Sopprimere il primo comma.

« Al secondo comma, alle parole: può espropriare, sostituire l'altra: esproprierà.

« Sempre al secondo comma, alle parole: per i quali prima... imposte dai piani, sostituire le altre: i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi di bonificazione giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive integrazioni e modificazioni ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerli.

BIANCO. L'articolo 10 è stato introdotto dalla Commissione in sede di discussione di questo disegno di legge. Noi non siamo contrari in senso assoluto allo spirito che anima questo articolo. Però facciamo osservare innanzitutto che l'intero primo comma non

è che della letteratura. Esso si potrebbe sopprimere. All'inizio del secondo comma si dice che il ministro dell'agricoltura può espropriare a favore della Cassa per il Mezzogiorno determinati territori; che, soggetti a bonificazione, non fossero stati bonificati nei termini dai proprietari.

Vorrei osservare a questo proposito che dire che il ministro « può espropriare » non è altro che ripetere la formula usata in tutta la legislazione precedente in materia di bonifica, perché anche nella legge del 1933 come nella vecchia legge del 1905 si parlava di facoltà di espropriare.

Ora, se vogliamo mutare politica o vogliamo sul serio far funzionare questa sanzione nei confronti dei proprietari inadempienti all'obbligo della bonifica, noi dobbiamo trasformare il « può » in una dizione più precisa, cioè dire che il ministro « esproprierà ». A meno che da parte della Commissione o del ministro non ci si dica che espropriare significa soltanto riconoscere al ministro questa facoltà, ma che questa facoltà si trasforma ugualmente in dovere per il ministro di procedere a questo esproprio; nel qual caso, con questo chiarimento, potremmo anche rinunciare a questo emendamento.

Esaminiamo il terzo emendamento. Con l'articolo 10 praticamente si stabilisce questa facoltà-dovere per il ministro di espropriare i terreni che non fossero stati bonificati dai proprietari che avevano avuto l'ingiunzione da parte degli ispettori agrari e dagli altri preposti alla bonifica; e si stabilisce una procedura speciale molto più celere per questo esproprio, limitando però questa operazione soltanto all'agro romano.

Io non so quali possano essere le ragioni particolari di questa limitazione soltanto all'agro romano. L'onorevole ministro evidentemente non ha tenuto presente che in tutta Italia vi sono centinaia di migliaia di ettari di terra che avrebbero dovuto essere bonificati a cura dei proprietari, terre che non sono state bonificate, nonostante i mille miliardi spesi dai consorzi di bonifica.

Ora, perché non applicare questa sanzione nei confronti di tutti i proprietari inadempienti? Si capisce che vi saranno limitazioni nella disponibilità di denaro (e questo consentirà a lei, onorevole ministro, di scaglionare queste operazioni di esproprio nel tempo), ma ciò potrà costituire uno stimolo ai proprietari per fare quello che non hanno fatto fino ad oggi.

Queste le ragioni per cui noi abbiamo proposto il terzo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti testé illustrati?

GORINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario agli emendamenti, e vorrei dare una spiegazione.

L'articolo 10 è stato proposto in vista di semplificare le procedure, tutt'altro che semplici, contenute nella legge per l'agro romano; in vista quindi di conseguire risultati che la legge originaria dell'agro romano si proponeva e che invece, attraverso procedure complicatissime, non è sempre riuscita ad ottenere, anzi, ai fini della espropriazione, non è mai riuscita ad ottenere.

Il problema sollevato dall'onorevole Bianco non è che mi sia sfuggito, so che esiste in ampia dimensione, non è però così maturo ai fini di raggiungere un risultato immediato come quello dell'agro romano. Per quali ragioni? Perché mentre per l'agro romano, attraverso l'inchiesta di cui recentemente ho dato notizia, si è potuta già accertare la zona in cui le inadempienze si sono verificate, nelle zone generali di bonifica queste inadempienze non sono state accertate così esattamente come è avvenuto per l'agro romano. Al fine di raggiungere questa identificazione, già alla fine dell'inverno scorso diramai una circolare ai consorzi di bonifica diretta a prescrivere l'adempimento degli obblighi di miglioramento cui sono tenuti i consorzi stessi e i singoli proprietari consorziati. Ma fino a che non sarà svolta quella determinata procedura di accertamento, il prevedere la fase esecutiva mi sembra inutile, oltre che capace complicare la faccenda. Solo questa è la ragione per la quale la norma procedurale è limitata all'agro romano.

Quanto all'emendamento con il quale l'onorevole Bianco chiede di sostituire la parola « esproprierà » alle parole « può espropriare » non ho difficoltà ad accettarlo, perché noi abbiamo inteso stabilire una facoltà da adempiere, senza possibilità di sfuggirne.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Si potrebbe dire, più correttamente: « provvede ad espropriare ».

BIANCO. Accetto quest'ultima formulazione indicata dal Presidente della Commissione.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non accetto, invece, l'emendamento con il quale l'onorevole Bianco propone di sopprimere il primo comma. Questo fissa una

situazione di fatto e ne prevede la mutazione, per cui mi sembrerebbe pericoloso sopprimerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianco mantiene il suo emendamento soppressivo del primo comma?

BIANCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

Onorevole Bianco, insiste nel suo emendamento sostitutivo al secondo comma?

BIANCO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Il secondo comma, a seguito dell'accettazione, da parte del ministro e della Commissione, dell'altro emendamento Bianco, è del seguente tenore:

« A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o dal conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali, prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificazione secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e dalle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 10, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura. MAZZA, *Segretario*, legge:

« Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'esercizio della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alle parole « gli atti di acquisto e

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

di rivendita » le parole « e di concessione in enfiteusi ». Questo emendamento è già stato svolto.

Quale è il parere della Commissione?

GERMANI, *Presidente della Commissione*. La legge sulla Cassa contadina non prevede la costituzione in enfiteusi; di conseguenza l'emendamento non può essere introdotto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Mi associo al rilievo del Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene questo suo emendamento?

COLITTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« È data facoltà agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verrà indicato dalla « Cassa » stessa.

Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito, la « Cassa » può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al testo pubblico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite, è applicabile l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le normali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quello fisso, le imposte sono dovute nella somma minore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone di aggiungere alle parole: « agli atti formali delle compravendite » le altre: « e delle concessioni in enfiteusi ».

Questo emendamento è già stato svolto.

Onorevole relatore?

GORINI, *Relatore*. La Commissione accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13 testé letto, con l'emendamento Colitto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Bianco, Buzzelli, Beltrame, Tarozzi, Serbandini, Pirazzi Maffiola, Stuardi, Grifone, Grammatico e Di Donato hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I coltivatori diretti comunque insediati sui terreni in caso di trasferimento di questi in forza della presente legge avranno diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni. L'esercizio di tale diritto sarà disciplinato a parte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di apposite norme regolamentari ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di illustrarlo.

BIANCO. Noi attribuiamo a questo articolo aggiuntivo un'importanza tale da subordinare alla sua accettazione il nostro voto favorevole alla legge. Noi chiediamo che venga riconosciuto ai coltivatori diretti che siano comunque insediati sui terreni, in caso di trasferimento in forza della presente legge, il diritto di prelazione. Non è un principio nuovo questo per il nostro paese, ed io ricordo ai colleghi della maggioranza che quando due anni or sono abbiamo discusso ed approvato il disegno di legge contenente disposizioni sui contratti agrari, abbiamo inserito un articolo 5 nel quale si stabiliva appunto il diritto di prelazione in favore dei coltivatori diretti che comunque si trovassero sul fondo, in caso di vendita del fondo stesso. Numerosi articoli successivi stabilivano poi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

in quale modo ed entro quali limiti questo diritto di prelazione poteva essere esercitato.

Quando noi presentammo questo nostro articolo aggiuntivo, in sede di Commissione ci si rispose da più parti che qui non è la Cassa che compera ma è un privato cittadino che fa le trattative col proprietario, poi si rivolge alla Cassa, e quindi questa interviene in un secondo momento. E tutto questo ci si diceva per non respingere direttamente le nostre giuste richieste di riconoscere un diritto di prelazione ai coltivatori diretti residenti sul fondo, ma piuttosto per affacciare obiezioni e difficoltà di carattere procedurale.

Appunto per questo nella seconda parte del nostro articolo ci siamo limitati a dire che l'esercizio del diritto di prelazione sarà disciplinato dal ministro dell'agricoltura a mezzo di apposita norma regolamentare. Ma vorrei continuare ad insistere sul nostro emendamento, sulla necessità di riconoscere ai coltivatori diretti che stanno sul fondo il diritto di prelazione.

Nonostante i continui elogi che sentiamo circa i risultati del decreto 24 febbraio 1948, io credo che ognuno di voi, come, del resto, ognuno di noi, abbia dovuto invece constatare il contrario. Sui risultati stessi debbo dire questo: che dinanzi ad alcuni fortunati che avevano la possibilità di procedere allo acquisto della terra, vi sono altrettanti, e forse più, disgraziati che si sono visti interrompere i contratti in corso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è esatto.

BIANCO. È esatissimo, perché il decreto 24 febbraio 1948 dava la facoltà al coltivatore diretto che avesse acquistato, di potere, alla fine dell'annata agraria in corso...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In pratica, che cosa è avvenuto?

BIANCO. In pratica sono avvenute cose che dimostrano il contrario. Per la mia sola cittadina le potrei citare tutta la serie di atti di disdetta che mi son visti recapitare dai contadini, ai quali ho dovuto dire: non c'è niente da fare, ringraziate il Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella si riferisce alla Cassa?

BIANCO. No, al decreto 24 febbraio 1948. Se veniamo alla Cassa, le potrei citare un esempio fresco fresco.

Vi è una certa contrada d'Italia, Ugnano Volterra, dove vi è una certa azienda, in cui la Cassa è intervenuta per l'acquisto. Si tratta di un'azienda formata da 18 poderi. Ora, su questa azienda erano 18-19 mezzadri.

Che cosa ha fatto la Cassa? Ha portato altri 12 coltivatori diretti da fuori, e fino a qui niente di male: facciamo posto a chi ha bisogno di terra! Questi ultimi hanno avuto il contratto, mentre 12 o 14 dei 18 mezzadri (perché altri 4 o 5 sono andati via, in quanto non avevano la possibilità di rimanere sulla terra), pur essendo rimasti sulla terra, pur avendo firmato quel tale compromesso che dava loro diritto all'acquisto della terra, fino a ieri mattina venivano trattati come mezzadri.

Non più tardi di due o tre giorni fa sono stato al suo Ministero per fare pressioni affinché nei confronti di questa gente si procedesse a stipulare i contratti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se non c'è la proroga della legge, non si possono fare i contratti.

BIANCO. Questi 14 mezzadri si trovavano nelle medesime condizioni in cui si trovavano gli altri 12, che invece hanno avuto il contratto fin dal primo giorno. E pensare che i primi sono lì da tempo immemorabile! Quindi non è una richiesta di oggi: fin dal novembre 1950 avevano firmato il compromesso ed aspettavano di essere chiamati, ed insistevano perché si facesse loro firmare il contratto.

Ci dovevano essere, evidentemente, motivi poco chiari per cui questa gente veniva tenuta in disparte, e per cui si diceva loro: alla fine dell'anno ci pagate; fate il riparto con noi Cassa, come lo facevate con il proprietario della terra.

Però debbo dar atto di questo: che, essendomi recato al Ministero a prospettare la situazione, mi risulta che ieri si è proceduto ad un inizio di sistemazione, ed è stato autorizzato l'ispettorato agrario di Volterra a lasciare che questi mezzadri prendano la terra.

Ma voglio dire anche un'altra cosa. Ella, onorevole Fanfani, in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, ha detto che nulla vieta ai coltivatori diretti, braccianti, mezzadri, fittavoli o partecipanti che stanno su un pezzo di terra, di precedere gli altri nel presentare una domanda di acquisto della terra.

Una prima osservazione è questa: non tutti sono in condizioni di poter procedere all'acquisto, anche quando vi è l'intervento dello Stato o con il pagamento degli interessi o con altro, perché se acquisto un pezzo di terra per un milione e ho un contributo qualsiasi, dovrò pur provvedere al pagamento della differenza, dovrò, cioè, contrarre un mutuo; per contrarre un mutuo nessun isti-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

tuto di credito dà più del terzo, al massimo, del valore del fondo su cui deve gravare l'ipoteca. Quindi, soltanto il privilegiato, che ha un piccolo gruzzolo, può acquistare. Ma il fittavolo o il mezzadro, fino a quando non si prospetta il pericolo di dover perdere la terra su cui lavora, non si muove. Né la Cassa per la piccola proprietà contadina è organizzata in modo pubblicistico, in maniera che si possa avere notizia della presentazione di domande e dei prezzi offerti, e quindi farsi avanti.

A lei, onorevole Fanfani, alle volte fanno dire, senza sua colpa, cose inesatte. In sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, ella ha detto che la società cooperativa agricola fra i soci delle «Acli» di Medicina aveva presentato la sua domanda fin dal 23 gennaio 1950, mentre la cooperativa di cui si interessava il collega Marabini aveva presentato domanda 15 mesi dopo, cioè il 23 aprile 1951. Ebbene, sa lei che il 23 gennaio 1950 la famosa società cooperativa agricola tra i soci delle «Acli» di Medicina non esisteva neppure? Infatti essa è stata costituita il 22 febbraio del 1951 per atto del notaio Saverio Paoletta.

MARABINI. Sapeva questo lei, onorevole Fanfani?

BIANCO. Ho ricordato questo particolare a titolo di cronaca, affinché ella non fosse troppo proclive a fidarsi delle informazioni che le vengono date.

Ma la questione qui è un'altra; non si tratta di chi ha presentato prima e chi ha presentato dopo la domanda. Se è vero, come dite, che voi anche attraverso questa legge mirate a portare la pace e la tranquillità nelle campagne ed a dare al coltivatore diretto la possibilità di continuare il suo lavoro, io credo che prima cosa da fare sia quella di non togliere agli altri questo lavoro. E diciamo: «Cominciamo a riconoscere a questa gente, che il più delle volte è povera gente, il diritto di preferenza, a parità di condizioni, su coloro che, o perché dispongono di mezzi di cui i primi non dispongono, o perché hanno più santi in Paradiso, possono essere meglio patrocinati presso la Cassa».

Noi non abbiamo proposto alcuna procedura da seguire al riguardo, lasciando al ministro la facoltà di esaminare la questione e di scegliere la via migliore per mettere il coltivatore diretto in condizione di poter esercitare questo diritto di prelazione.

Non è esatto che la Cassa intervenga soltanto su richiesta del compratore. Nel caso di Ugnano Volterra non è vero che la cassa sia intervenuta su richiesta dei compratori. Alcu-

ni hanno fatto la richiesta, ma l'assegnazione è stata fatta ad altri. Ora, dopo l'approvazione dell'articolo 10, che dà al ministro dell'agricoltura la facoltà e l'obbligo di procedere all'esproprio di quei proprietari dell'agro romano che non hanno bonificato i terreni (ed il ministro esproprierà questi terreni in nome e per conto della Cassa), facciamo sì che quando la cassa dovrà procedere alla vendita di questi terreni, la situazione sia diversa da quella che si presentava quando l'acquirente poteva trattare per conto suo con il proprietario della terra e rivolgersi poi alla Cassa per ottenerne l'intervento.

Perciò insisto sull'accoglimento di questo nostro emendamento e dichiaro fin d'ora che noi saremo costretti, nostro malgrado, ad esprimere voto contrario alla legge se anche questa nostra istanza verrà respinta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Helfer, Franze, Bolla, Piasenti, Sica, Valandro Gigliola, Melloni, Lecciso e Tomba propongono di sostituire l'articolo aggiuntivo Bianco-Buzzelli col seguente:

La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacità produttiva, delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacità di lavoro delle cooperative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonché delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipula del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Cassa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originali richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima.

Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunicherà ai coltivatori dei fondi che essa è stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione prevede di assegnare ad ogni unità familiare da insediare sui fondi suddetti.

Gli onorevoli Cartia, Miceli, Bianco, Salerno, Melis, Bennani, Fietta, Mondolfo, Amadeo e De Vita hanno proposto di sostit-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

tuire l'articolo aggiuntivo Buzzelli-Bianco col seguente:

« In caso di concorrenza di più domande per l'acquisto di uno stesso terreno la Cassa dovrà preferire a parità delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 5 del decreto ministeriale 22 settembre 1948 sul funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, le domande degli acquirenti che si trovino da almeno due anni nel possesso del fondo come fittavoli, compartecipanti o mezzadri. Costoro a cura della Cassa saranno tempestivamente informati delle domande degli aspiranti all'acquisto che non si trovino nel possesso del fondo.

« Trattandosi di contadini associati in cooperativa la preferenza può chiedersi dall'Ente e non dai singoli soci ».

L'onorevole Cartia ha già illustrato questo articolo aggiuntivo.

CARTIA. Sì, ma vorrei aderire all'articolo aggiuntivo Helfer, se l'onorevole Helfer acconsentisse a portarvi una lieve modificazione.

HELPER. Quale modificazione?

CARTIA. Vorrei che fosse esclusa la condizione che i contadini si trovino da almeno due anni insediati nel fondo. Questa può accettarsi se si dà un carattere di titolo preferenziale globale per l'acquisto di tutta la terra posseduta, come nel mio emendamento, posto che si concede con questo una specie di diritto di quasi prelazione, sia pure affidato alla valutazione discrezionale del ministro (in quanto presidente della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina), e sia pure subordinata dall'accertamento di determinati requisiti. Dal mio emendamento emerge infatti una preferenza controllata, che sostituisce il diritto di prelazione operante in forza di legge, così come proposto dal collega Bianco.

Riconosco che l'emendamento Helfer raggiunge lo stesso risultato pratico, anche perché ammette il preavviso di un mese ai contadini che si trovino insediati sulla terra. Siamo d'accordo sul risultato pratico, ma la mia limitazione dei due anni si collegava al fatto che operava una specie — per così dire — di semiprelazione.

Una volta che l'emendamento Helfer ammette l'inclusione dei contadini insediati, rispettandone il possesso nei limiti e alle condizioni specificate dallo stesso emendamento Helfer (che, come il mio, si richiama all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1948 e al decreto

ministeriale sulla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina), ma introduce una parità di trattamento tra contadini insediati e richiedenti l'acquisto, con limitazioni nelle assegnazioni, pur assicurando il rispetto dei contadini insediati sulla terra, sia pure sotto forma di compartecipazione, nella lottizzazione della terra acquistata a mezzo della Cassa, non vi è più motivo che sia prevista la condizione dei due anni di possesso del fondo. Il risultato pratico è soddisfacente: per questo ritengo di aderire all'emendamento Helfer eliminando la condizione dei 2 anni, anzi riconosco che l'emendamento è migliore del mio nei confronti dei soci delle cooperative che possono essere ammessi anche singolarmente alle assegnazioni.

HELPER. Mi sono reso conto dei rilievi dell'onorevole Cartia, ma non comprendo la ragione per sopprimere il limite dei due anni, che a noi sembra giusto ed essenziale.

CARTIA. La permanenza sul fondo per due anni accorda un diritto di preferenza globale, da far valere a determinate condizioni, in caso di concorrenza. Quindi si tratta di un titolo di pozziorità rispetto ad un eventuale concorrente, che richieda l'intervento della Cassa. Con ciò mi ricollego al diritto di prelazione fissato dalla legge sui contratti agrari già votati dalla Camera: non ho fatto che riprodurre una condizione che va riferita al diritto di prelazione.

Ma il diritto di prelazione è già attenuato nel mio emendamento e si riduce ad una preferenza rimessa al potere discrezionale del ministro in funzione di determinate condizioni. Ora, direi che la preferenza nell'emendamento Helfer diventa un'inclusione nel piano di lottizzazione. Vero è che il risultato pratico è raggiunto ugualmente; ma, perché l'inclusione in un piano di lottizzazione dev'essere fatta soltanto per coloro che sono in possesso da due anni, e non anche per coloro i quali hanno lavorato quella stessa terra magari per sei mesi o un anno? Io sono del parere che tutti possono entrare in un piano di lottizzazione e di ripartizione.

HELPER. Il fatto che ogni domanda viene presentata o da un singolo o da una cooperativa, a mio avviso, costituisce già di per sé un titolo. È necessario che vi sia un titolo per entrare in concorrenza, e a me pare che questo titolo si consegua attraverso la permanenza di due anni sul fondo, altrimenti non potrebbe essere giustificata la richiesta.

CARTIA. Io vorrei pregare ancora l'onorevole Helfer di accogliere la mia proposta, e di considerare che una semplice domanda

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

non può determinare una concorrenza privilegiata per il solo fatto che è stata presentata; mentre bisogna anche tener conto che un fondo può essere stato lavorato da altri coltivatori, sia pure per sei mesi o un anno, e ciò è qualche cosa di più di una domanda. Ripeto, bisogna fare entrare tutti in un piano di ripartizione, secondo i requisiti di legge.

HELPER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

HELPER. Richiamandomi a quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Gorini, faccio rilevare che fino ad oggi le compravendite effettuate sono state fatte tutte a favore di coloro che erano sul fondo. Quindi, questo è l'orientamento che è stato seguito nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di voler esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

GORINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi; dobbiamo tener presente che siamo in materia di Cassa della piccola proprietà contadina, la quale opera in libera contrattazione. Non siamo in materia di riforma fondiaria, nel qual caso interviene la legge con il suo imperio ad effettuare l'esproprio. Qui, invece, sussiste la libera contrattazione tra le parti e sappiamo benissimo, specie noi legali, a quanti inconvenienti dia luogo il diritto di prelazione nelle contrattazioni. Se noi introduciamo nella legge degli emendamenti che intralcino l'azione della Cassa, indubbiamente, finiremo col renderne più difficile il compito. Del resto, noi abbiamo già sufficienti garanzie. Il presidente di questa Cassa è il ministro dell'agricoltura; sappiamo che del consiglio di amministrazione fanno parte funzionari del tesoro; abbiamo visto fino ad oggi quelli che sono stati l'orientamento e l'azione della Cassa. Quindi, a me pare che l'emendamento dell'onorevole Bianco non sia accettabile.

Per quanto riguarda l'emendamento Cartia, devo connetterlo con l'emendamento dell'onorevole Helfer, dichiarando che la Commissione, al riguardo, si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda questa procedura, il Governo non aveva presentato niente di particolare, intendendosi confermata, per bontà, la pratica già adottata, alla quale si tornano a fare degli appunti — mi creda, onorevole Bianco — infondati, perché se ella, onorevole Bianco, fosse informata esattamente sulla situazione di Uignano non direbbe che ad

Uignano si sono verificati gli inconvenienti che lei lamenta. Perché si è comprata la terra con una certa procedura, non rispettosa dei suoi suggerimenti, onorevole Bianco? Perché si è comprata la tenuta di Uignano senza sapere ancora a chi si sarebbe assegnata e venduta, e quei tali contadini, coltivatori della zona, si sono trovati in quella determinata situazione perché in realtà i terreni dovevano essere assoggettati ad un vastissimo procedimento di trasformazione.

Accortomi di questo inconveniente, fra i primi atti della mia amministrazione ho fatto questo: dare ordini alla Cassa che non si acquistassero più indeterminatamente dei terreni, anche perché si correva il rischio di acquistare il terreno per far un piacere ai proprietari, ma i terreni si dovessero acquistare solo su richiesta di coloro che erano disposti poi a coltivarli.

Se ad Uignano si fosse seguita questa procedura, Uignano non si sarebbe trovata in quella situazione particolare, situazione che ho tenuto a troncare passando la gestione del consorzio della Valdera all'ispettorato agricolo, con la precisa disposizione — ormai di alcuni mesi fa — di procedere al più presto ad assegnare la terra ai contadini che intendono coltivarla.

Vero è, onorevole Bianco, che in virtù di una certa propaganda — che non so se ella conosca — nella Valdera si vuole impedire ai contadini di acquistare la terra, persuadendoli che il diventare piccoli proprietari è la più grande delle disgrazie che possa capitare loro... (*Interruzione del deputato Bianco*).

GRIFONE. La terra la vogliamo in assegnazione!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Poiché la Costituzione italiana ancora non adotta i principi che le sono cari, ella non si può lamentare.

BIANCO. Ciò che ella dice, onorevole ministro, è in contraddizione con i fatti. Tre giorni fa io sono stato al suo Ministero proprio per insistere perché anche a questi 14 mezzadri rimasti sul fondo fosse assegnata la terra.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma ella si è informata se quei 14 sono disposti ad acquistare? Questo è l'interrogativo!

Voi fate confusione — spero involontaria — fra la procedura della piccola proprietà contadina e quella della Cassa: me ne sono accorto già durante la discussione, ma per brevità non sono intervenuto. Per quanto riguarda la piccola proprietà, e quindi la pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

cedura attraverso il credito, molte delle vostre osservazioni sono esatte, e quindi si capisce la necessità di anticipi, richiesti anche dall'onorevole Franzo e da altri; ma per quanto riguarda la Cassa, questo non è esatto, perché la Cassa anticipa tutto, perfino le spese legali. Sicché proprio la Cassa è uno strumento ideato per andare in aiuto a coloro che non hanno niente, salvo le braccia per lavorare.

MARABINI. Non è vero, perché vi sono di quelli che avevano persino 50 ettari di terra e che ne hanno avuta dell'altra.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella ha un chiodo fisso. Le potrei dimostrare che in virtù di certa procedura legale c'è moltissima gente che ha avuto la terra — non da me — nell'Italia meridionale, che esercitava professioni totalmente diverse da quella di coltivatore della terra... Se la riforma funzionerà, i barbieri faranno le barbe.

GRIFONE. Sono talmente poveri quei contadini, che devono fare anche i barbieri.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dare la terra anche a costoro è un errore tecnico, oltreché di giustizia.

Per quanto riguarda le domande delle terre di Portonovo, non mi ha dimostrato la seconda parte del mio assunto. Ma è vera anche la prima: che cioè la domanda del 23 aprile 1951, fatta dalla cooperativa della quale legittimamente si interessa l'onorevole Marabini, è comunque avvenuta un mese e mezzo dopo la domanda dell'altra cooperativa già legalmente costituita. Coloro che si accingevano a dar corpo alla cooperativa la domanda la fecero il 21 o 23 gennaio 1950. Io non sono solito credere al primo informatore che mi capitò tra i piedi.

MARABINI. Contro 4 mila individui...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo è un altro argomento. Seguiamo la logica. La logica non l'ho inventata io né lei.

Circa gli articoli aggiuntivi Cartia ed Helfer faccio notare che il termine di due anni non è stata una invenzione né dell'onorevole Cartia né dell'onorevole Helfer. All'onorevole Cartia accennerò che la richiesta di due anni veniva suggerita da un voto che già la Camera aveva fatto in occasione della discussione della legge sui contratti agrari.

CARTIA. All'articolo 5.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Decida la Camera quello che vuole. Io ritengo che, come le cose sono andate, sono andate molto meglio di come le chiacchiere dicano. In quella sede fu deciso che

un contadino qualsiasi può andare ad acquistare un fondo e può non ottenere il fondo solo se il contadino che risiede sul fondo almeno da due anni eserciti il diritto di opzione.

Io mi domando per quale ragione lo stesso principio non debba valere anche in questa sede, tanto più che l'intervento non è diretto a favore di un contadino qualsiasi, come nel caso dei contratti agrari, ma a favore di un piano pubblicamente organizzato in vista di una lottizzazione e d'una sistemazione più consona alle capacità di lavoro dei richiedenti e alle possibilità del fondo. La disputa quindi fra lei e l'onorevole Helfer io non l'ho capita. (*Commenti*).

Ad ogni modo, per quanto riguarda la scelta che dobbiamo fare fra le tre proposte, io dico che ove la Camera ritenga che, così come il testo è, sia lacunoso e occorra determinare una certa procedura, io, fra tutti gli emendamenti proposti, preferisco quello dell'onorevole Helfer.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione per primo l'articolo aggiuntivo Bianco ed altri:

« I coltivatori diretti comunque insediati sui terreni in caso di trasferimento di questi in forza della presente legge avranno diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni. L'esercizio di tale diritto sarà disciplinato a parte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di apposite norme regolamentari ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cartia e altri:

« In caso di concorrenza di più domande per l'acquisto di uno stesso terreno la Cassa dovrà preferire a parità delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 5 del decreto ministeriale 22 settembre 1948 sul funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, le domande degli acquirenti che si trovino da almeno due anni nel possesso del fondo come fittavoli, compartecipanti o mezzadri. Costoro a cura della Cassa saranno tempestivamente informati delle domande degli aspiranti all'acquisto che non si trovino nel possesso del fondo ».

Trattandosi di contadini associati in cooperativa la preferenza può chiedersi dall'Ente e non dai singoli soci ».

(*Non è approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1952

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Helfer:

« La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche colturali e capacità produttiva, delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente acquirente o delle capacità di lavoro delle cooperative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonché delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipula del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Casa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originali richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima.

Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunicherà ai coltivatori dei fondi che è stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione

prevede di assegnare ad ogni unità familiare da insediare sui fondi suddetti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura: MAZZA, Segretario, legge:

« La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14,5.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI